

Proposte d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Si leggeranno ora le proposte di iniziativa parlamentare di cui gli Uffici hanno, questa mattina, autorizzata la lettura.

Viene prima la proposta dell'onorevole Conti relativa all'infanzia abbandonata.

Quartieri, segretario, legge:

« Art. 1. Ogni bambino minore dei 12 anni, che, mediante salario, viene affidato ad altri per l'allattamento, slattamento o custodia, diventa per questo fatto oggetto di sorveglianza dell'autorità pubblica, la quale ha il dovere di proteggere la sua vita e la sua salute. »

« Art. 2. A conseguire lo scopo prefissosi dalla presente legge, viene istituita, in ogni Comune del Regno, una Commissione di protezione pei bambini lattanti e per l'infanzia abbandonata, da nominarsi dal locale Consiglio comunale, composta dai seguenti membri: Il sindaco (presidente della Commissione), tre consiglieri comunali, il presidente della Congregazione di carità, il medico comunale, due madri e due padri di famiglia e il segretario comunale (segretario della Commissione).

« Nei Comuni di vasto territorio o nelle grandi città, verranno istituite per ogni mandamento altrettante Commissioni di protezione, sostituendo al sindaco un assessore comunale, al quale spetta la presidenza. »

« Art. 3. La Commissione di protezione è subordinata alla vigilanza del prefetto della Provincia, il quale può servirsi dell'opera e del parere del medico provinciale per meglio regolare il servizio di sorveglianza e dare quei provvedimenti che nel caso fossero richiesti.

« Tale vigilanza verrà esercitata con quelle cautele che saranno determinate da apposito regolamento ministeriale. »

« Art. 4. Le funzioni e cariche istituite negli articoli precedenti, sono gratuite, escluse però le ispezioni del medico provinciale ordinate dal prefetto in caso di assoluto bisogno.

« Il ministro dell'interno provvederà perchè i Comuni abbiano ad inserire nei capitoli di contratto con l'ufficiale sanitario, il benefico servizio di cui è scopo la presente legge. »

« Art. 5. Sono sottoposte alla sorveglianza diretta della Commissione di protezione, gli Uffici di collocamento, gli intermediari che si

occupano del collocamento dei bambini e tutte le persone alle quali, mediante salario, vengono affidati uno o più bambini per l'allattamento, slattamento o loro custodia. »

« Art. 6. Tutte le persone che direttamente o indirettamente collocano bambini per l'allattamento, slattamento o custodia, mediante salario, sono obbligate di farne la dichiarazione all'Ufficio del Comune ove il bambino è nato, od all'Ufficio del Comune in cui ha residenza il dichiarante, ed in questo caso si dovrà dichiarare il luogo di nascita del bambino, rimettendo alla nutrice od ai custodi di questo un bollettino contenente l'estratto della di lui nascita. »

« Art. 7. Ogni persona che vuole procacciarsi uno o più bambini per l'allattamento, slattamento o custodia è obbligata di munirsi preventivamente dei certificati voluti dai regolamenti che indicano, lo stato civile della persona, la sua moralità ed idoneità ad allattare, slattare o ricevere bambini in custodia. »

« Art. 8. Ogni persona che vuole collocarsi come nutrice è inoltre obbligata a munirsi di un certificato del sindaco del Comune di sua residenza (presidente della Commissione di protezione) indicante se il suo ultimo bambino ha compiuto i mesi richiesti, per essere senza pericolo divezzato e se non ha raggiunta l'età voluta, che questo viene allattato da altra donna, la quale adempie alle condizioni che sono determinate dall'articolo che segue.

« Se il suo ultimo bambino è morto, il certificato deve dichiarare per quale causa e malattia ha perduto l'esistenza. »

« Art. 9. Ogni persona che ha ricevuto, mediante salario, un bambino da allattare, slattare o tenere in custodia è obbligata:

a) Di farne la dichiarazione all'ufficio del Comune in cui ha dimora nei due primi giorni della consegna dell'infante, e di rimettere al detto ufficio il bollettino e certificati menzionati agli art. 6, 7, 8 della presente legge.

b) Di fare nel caso di cambiamento di residenza la medesima dichiarazione all'ufficio comunale del nuovo domicilio.

c) Di dichiarare, nello stesso termine, il rilascio del bambino ad altre persone, e ciò per qualunque causa questo rilascio abbia luogo.

d) In caso di morte del bambino ricevuto in consegna, di dichiarare entro 12 ore,

all'ufficio comunale ove risiede, il di lui decesso. »

« Art. 10. Nessuno può aprire o dirigere un ufficio di baliatico nè esercitare la professione di mediatore per collocamento dei bambini per allattamento, slattamento o custodia loro, o noleggiare delle nutrici, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Commissione di protezione. »

« Art. 11. In ogni ufficio comunale o mandamentale viene aperto un registro per le dichiarazioni obbligatorie portate dalle lettere alfabetiche dell'articolo 9 della presente legge, ed il sindaco, dopo aver iscritte tali dichiarazioni, nello spazio di 3 giorni ne dà avviso al sindaco del Comune ove è stata fatta la dichiarazione prescritta dall'articolo 6. »

« Art. 12. Il registro prescritto dall'articolo 11 della presente legge deve essere contrassegnato, firmato e verificato ogni anno dal pretore del mandamento al quale il Comune appartiene, il di cui capo (presidente della Commissione di protezione) risponde in unione al segretario della sua regolare e perfetta tenuta sotto pena di una ammenda da lire 100 a 500. »

« Art. 13. Qualsiasi persona all'infuori di quelle per cui è stato provveduto all'articolo precedente, che ometterà di conformarsi alle condizioni di questa legge, o si rifiutasse di ottemperare alle prescrizioni dei regolamenti che il Ministero dell'interno e la Commissione di protezione avranno, od avessero in seguito ad emanare, dietro denuncia di uno dei membri della detta Commissione, *la quale denuncia farà fede sino a prova contraria*, sarà chiamata davanti al pretore e punita a sensi dell'intero articolo 449 del Codice penale. »

« Art. 14. Se per negligenza da parte di una nutrice o di un custode sarà risultato un danno alla salute del bambino, dietro denuncia di uno dei membri della Commissione di protezione, *la quale denuncia farà pure fede sino a prova contraria*, l'autorità giudiziaria procederà d'ufficio applicando il disposto del complessivo articolo 375 del Codice penale.

« Colla denuncia verrà immediatamente effettuato il ritiro del bambino dalla *nutrice o custode denunciati*. In caso di morte del bambino saranno applicate le pene portate dall'articolo 371 Codice penale. »

« Art. 15. I salari delle nutrici o dei custodi, dovuti dai parenti del bambino o da

ogni altra persona depositaria di questo, fanno parte dei crediti privilegiati e prendono ordine nei numeri 3 e 4 dell'articolo 1956 del Codice civile. »

« Art. 16. Il Comune ha l'obbligo di anticipare quel tanto che occorra per le spese portate necessariamente dal disposto della seconda parte dell'articolo 14 della presente legge, comprese quelle fatte per la restituzione, in caso di necessità, del bambino ai propri parenti o depositari qualunque essi siano.

« Di chiedere all'autorità competente il patrocínio gratuito per le nutrici o custodi dei bambini, i salari delle quali sono, per effetto di questa legge, compresi nei crediti privilegiati. »

« Art. 17. Per le spese sostenute dal Comune onde provvedere al disposto della prima parte del capitolo 14, il Comune, esaurite le pratiche di legge per ottenerne il rimborso dai parenti o depositari dei bambini, dietro proposta del prefetto, verrà rimborsato dal Ministero dell'interno.

« Le dette spese non potranno mai essere superiori alle lire 10 per bambino al quale si deve provvedere per la restituzione, cambio di nutrice o custode.

« Le spese per le trasferte dell'ispettore medico provinciale, ordinate dal prefetto o chieste dalle Commissioni di protezione, saranno a totale carico del Ministero dell'interno. »

« Art. 18. Il Ministero dell'interno, sancita che sia dalle due Camere la presente legge, pubblicherà un regolamento, che determinerà:

1. Le modalità dell'organizzazione del servizio sanitario o di sorveglianza da parte della Commissione di protezione.

2. L'organizzazione dell'ispezione medica e sue attribuzioni.

3. Gli obblighi sanitari imposti alle nutrici o custodi di uno o più bambini, ai direttori degli uffici di collocamento ed agli intermediari pel loro collocamento.

4. La forma delle dichiarazioni dei registri e certificati del capo del Comune, dei sanitari comunali o mandamentali e degli altri allegati richiesti dai regolamenti. »

Presidente. È presente l'onorevole Conti?
Voci. No!

Presidente. Non essendo egli presente, s'intenderà differito lo svolgimento della sua pro-

posta fino a quando si svolgeranno anche le altre, cioè alla ripresa dei lavori parlamentari.

Viene ora la proposta degli onorevoli Colajanni Napoleone, Vendemini ed altri.

Quartieri, segretario, legge:

« È istituita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e dieci deputati eletti dalle rispettive Camere prima del 31 dicembre 1892 coll'incarico di riferire entro tre mesi:

1° sull'andamento degli Istituti d'emissione dalla legge di abolizione del corso forzoso in poi;

2° sulla situazione presente e reale di ciascun Istituto specialmente in ordine alle immobilizzazioni, alle sofferenze, alla distribuzione del credito ed alle perdite;

3° sui provvedimenti più atti a fine di ricondurre gradatamente la circolazione a condizioni normali ed alla ripresa del cambio dei biglietti in valuta metallica. »

Presidente. Alla ripresa dei lavori parlamentari sarà svolta anche questa proposta.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento d'interrogazioni.

La prima interrogazione è dell'onorevole Severi, la quale era stata rimandata, perchè il giorno in cui doveva svolgersi non era presente l'onorevole ministro cui era diretta, essendo egli impegnato al Senato. Essendo ora presente l'onorevole ministro, ma assente l'onorevole interrogante, quest'interrogazione sarà differita alla ripresa dei lavori parlamentari.

Vengono ora due interrogazioni dell'onorevole Merlani.

(Non è presente).

Non essendo egli presente, s'intende che rinuncia a queste interrogazioni.

L'onorevole Aprile è presente?

Voci. No!

Presidente. Allora s'intende rinunziata anche la sua interrogazione.

Viene poi quella dell'onorevole Colombo: è presente?

Colombo. Presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. Son pronto a rispondere subito. Però mi pare che sarebbe

più conveniente differire la risposta alla ripresa dei lavori parlamentari, e perciò prego l'onorevole Colombo di consentire che la sua interrogazione sia rinviata a quel tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Se l'onorevole ministro avesse potuto oggi darmi qualche assicurazione che potesse tranquillare tutti coloro che soffrono di questa deficienza di spezzati d'argento, come specialmente Milano, io avrei espresso il desiderio che egli mi avesse risposto oggi stesso. Ma poichè, da quanto egli dice, mi sembra di comprendere che l'onorevole ministro intenda di esaminare ulteriormente la questione per potermi dare risposte più precise di quelle che potrebbe darmi ora, così, confidando che il ministro esaminerà questa questione, la quale, specie per l'Alta Italia, è molto più importante di quanto si creda, consento a differire lo svolgimento di questa interrogazione alla ripresa dei lavori parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole collega Colombo, tanto del consenso prestato al differimento dell'interrogazione, quanto della fiducia dimostrata in me, e che spero di non demeritare in qualunque argomento, che si riferisca alle finanze ed al tesoro.

Io ho già provveduto coi mezzi, che erano in mio potere, per riparare alla deficienza degli spezzati d'argento nelle provincie dell'Alta Italia. Continuerò in questa via; e sono sicuro che, al riprendersi dei lavori parlamentari, l'interrogazione non avrà più ragione di essere.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, crede Ella di poter rispondere all'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, sulle intenzioni del Governo, in seguito alle dimostrazioni di Catania, intorno alla riduzione dei dazi di esportazione sugli zolfi moliti e raffinati?

Grimaldi, ministro delle finanze. Sono pronto a rispondere.

L'onorevole De Felice domanda quali siano, in seguito alle dimostrazioni di Catania, le intenzioni del Governo intorno alla riduzione dei dazi di esportazione sugli zolfi moliti e raffinati. Debbo dichiarare che il presidente della Camera di commercio di Catania richiamò l'attenzione del Governo sullo stesso

problema, di cui si occupa l'onorevole collega De Felice-Giuffrida; e debbo anche ricordare che alla Camera più volte si è discusso del dazio di esportazione degli zolfi, ma in una forma più generica; cioè se convenisse o meno di sopprimerlo. Ricordo anzi che la Camera se ne occupò l'ultima volta nel giugno 1892, quando si discusse la soppressione del dazio di esportazione sulle sete.

Senza entrare ora nell'esame della questione generica, a cui d'altronde non mi richiama l'interrogante, debbo dichiarargli francamente che il problema da lui proposto, e limitato alla riduzione dei dazî di esportazione sugli zolfi moliti e raffinati, merita ogni considerazione e serietà di esame da parte del Governo.

Evidentemente la soluzione di esso si riannoda alla questione dei dazî doganali sullo zolfo all'entrata in Francia. E mi preme di dichiarare all'onorevole De Felice (cosa che del resto egli saprà), che, secondo la nuova tariffa generale francese, mentre si sono esentati da dazio di entrata lo zolfo greggio e le piriti, sono sottoposti al dazio di lire 3 al quintale nella tariffa massima e di lire 2. 25 nella minima gli zolfi triturati, macinati, raffinati e sublimati.

Mi preme ancora di far noto al collega che nel 1891 la Francia ha ricevuto dall'Italia 614,610 quintali di zolfo greggio, cioè non *épuré*, e soli 337 di zolfo raffinato, cioè *épuré* o *sublimé*.

Quindi attualmente la questione non presenta tutti i caratteri d'urgenza, che rendano indispensabile una soluzione uguale a quella presa per il dazio sulle sete.

Ad ogni modo la soppressione o riduzione del dazio sugli zolfi moliti e raffinati deve preoccupare il Governo; ed io prometto all'onorevole interrogante di occuparmi della questione da lui sollevata, e di presentare, occorrendo, una proposta che miri a risolverla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze delle sue dichiarazioni veramente soddisfacenti. Debbo però fargli osservare che mentre la tariffa francese, logica e ragionevole, non impone dazio alcuno sugli zolfi grezzi, su quelli raffinati o *épurés*, come ha detto l'onorevole ministro, impone un forte dazio.

Ciò vuol dire che la Francia cerca di aiutare, in tutti i modi, le sue industrie, specialmente quella di sublimazione e di raffinazione degli zolfi; e che l'Italia, seguendone l'esempio, dovrebbe, appunto per questo, fare del suo meglio per aiutare, a sua volta, le industrie sue.

Alla logica francese, indiscutibile, si dovrebbe rispondere con una logica più indiscutibile ancora: l'italiana. Cioè, mentre la Francia garantisce la sua industria a discapito nostro, durando la guerra tra Governo e Governo, a noi almeno incombe l'obbligo di garantire il nostro lavoro, a danno di nessuno.

Del resto, abolendo il dazio di esportazione sugli zolfi raffinati, non ne risentiranno alcun danno le entrate dello Stato.

Come testè ha detto l'onorevole ministro, non si esportano che circa 300 quintali di zolfi raffinati...

Grimaldi, ministro delle finanze. In Francia.

De Felice-Giuffrida... in Francia.

Ora, confrontando la grande esportazione degli zolfi grezzi con la piccola esportazione dei moliti e raffinati, si vede a prima vista che la nostra industria di raffinazione ha ricevuto un colpo terribile dall'industria estera: e ciò per effetto del sistema daziario. Continuando così, morirebbe l'industria e mancherebbe l'entrata allo Stato.

Se invece Ella, come ha fatto la Francia, proporrà di abolire, o almeno di diminuire più che sia possibile il dazio sugli zolfi raffinati, vedrà da un canto diminuire l'esportazione degli zolfi grezzi, è vero, ma dall'altro vedrà aumentare quella dei raffinati.

È impossibile che l'industria francese faccia la concorrenza all'industria zolforosa italiana, se il Governo si preoccuperà davvero della risoluzione di questo grave problema.

Noi abbiamo la materia prima; mandiamola all'estero lavorata! Perchè dobbiamo lasciare raffinare fuori i nostri zolfi, a danno del nostro lavoro e dei nostri produttori? Io conto sulle buone intenzioni del Governo, e, dichiarandomi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, lo ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per rispondere a un'interrogazione dell'onorevole Monticelli.

L'onorevole Monticelli domanda: se in vista di favorire sempre più l'esportazione di vino da una delle Provincie più produttive e più bersagliate dalla crisi vinicola, quella di Terra d'Otranto; creda, d'accordo col Governo austro-ungarico, concedere a Brindisi, il cui porto è di quel commercio lo emporio più importante in detta Provincia, un ufficio di analisi enochimica.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole mio amico Monticelli sa che gli Istituti destinati a rilasciare i certificati di analisi per i nostri vini sono ventotto, e sono troppi; e difatti, nell'altro ramo del Parlamento mi fu fatta osservazione in questo senso, richiamandomi, fra le altre cose, a considerare che nell'esattezza di questi certificati si ripone la fiducia dell'esportazione dei nostri vini in Austria-Ungheria.

L'onorevole Monticelli deve anche sapere che, per accrescerne il numero (ed io non credo necessario di farlo) bisognerebbe avere il consenso dell'Austria-Ungheria, dappoiché gli Istituti che rilasciano questi certificati, sono costituiti di comune accordo.

Infine debbo osservare che per istituire un nuovo Istituto a Brindisi, la spesa non sarebbe di poco momento.

Io non nego che nell'avvenire, mutandosi le condizioni vinicole del Regno, possa essere modificato in più o in meno il numero di questi Istituti enochimici; ma nelle presenti condizioni credo che quelli che abbiamo siano sufficienti per tutti i bisogni del paese.

Aggiungo infine che Brindisi è poco distante da Barletta e da Bari dove già vi sono due Istituti del genere di quello che l'onorevole Monticelli vorrebbe istituito a Brindisi.

Sono queste le ragioni per le quali mi duole di non poter assecondare il desiderio dell'onorevole Monticelli.

Monticelli. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, e per non abusare del tempo della Camera mi dichiaro soddisfatto.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato ieri e relativo alle decime; ma per economia di tempo procederemo a questa votazione più tardi insieme con altri disegni di legge.

Discussione del disegno di legge relativo allo zucchero.

Presidente. Ora veniamo alla discussione del disegno di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge (Vedi *Stampato* n. 19-A).

Presidente. Si dovrebbe procedere alla discussione generale; ma debbo far noto alla Camera che l'onorevole Colombo ha proposto la sospensiva che, per disposizione del regolamento, deve essere discussa prima che si entri nella discussione generale.

Il regolamento stabilisce del pari che a favore della sospensiva possano parlare due soli deputati, compreso il proponente, e che possano parlare contro, pure due deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Esporrò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a proporre la sospensiva di questo disegno di legge.

I motivi che l'onorevole ministro delle finanze ha avuto per modificare la legge del 24 dicembre 1891, sono stati spiegati chiaramente nella relazione ministeriale, e sono, se male non mi appongo, i seguenti:

primo: la legge del 24 dicembre 1891 non ha dato gli effetti che se ne speravano, e anzi ha dato meno di quello che il dazio sugli zuccheri dava negli anni precedenti;

secondo: la legge del 24 dicembre 1891 aumentava la protezione alle raffinerie;

terzo: dalle modificazioni proposte dall'onorevole ministro si attendono risultati finanziari soddisfacenti, vale a dire più di due milioni di maggiore introito senza gravare i contribuenti, anzi recando qualche sollievo ai consumatori minori.

Ora io credo che questi motivi, i quali hanno consigliato la presentazione di questo disegno di legge, non siano interamente esatti; e che i risultati che dalla legge si attendono saranno, in fatto, assai differenti.

Ne viene di conseguenza che, nel mio modo di vedere, si dovrebbe sospendere di passare alla discussione del presente disegno di legge, per lasciare il tempo di fare una più lunga esperienza della legge 24 dicem-

bre 1891, al fine di accertare se realmente essa abbia dato o possa dare gli effetti che se ne speravano.

Comincerò dall'analizzare i diversi punti sui quali il ministro ha fondato il suo nuovo disegno di legge.

La legge del 24 dicembre 1891, dice l'onorevole ministro, non ha dato gli effetti che se ne speravano. Ora, onorevole ministro, io credo che qui si siano esposte cifre le quali non possono dare una vera idea dei risultati finanziari di quella legge. La relazione ministeriale osserva che nei primi dieci mesi del 1892, messi a confronto coi primi dieci mesi del 1891, l'entrata dovuta al dazio sugli zuccheri è stata minore di 778,000 lire.

Ma, onorevole ministro, nel fare questo confronto Ella ha cominciato dal trascurare un dato importante; ed è l'importazione anormale di zucchero greggio che si è verificata nel mese di novembre 1891.

Per circostanze diverse, e anche perchè in un discorso pubblico dell'onorevole Di Rudini si era alluso a qualche modificazione del regime degli zuccheri, è avvenuto quel fenomeno che quasi sempre si verifica nel caso dei *catenacci*; vale a dire che ci fu un'importazione preventiva anormale.

Orbene, nel mese di novembre 1891, l'importazione di zucchero è stata di 8,665,400 lire in luogo della media dei mesi precedenti di quell'anno che fu di 5,575,840. Dunque se ai dieci mesi durante i quali si è analizzato il risultato della legge del 1891, si fosse aggiunto il mese nel quale avvenne questa importazione eccezionale, il confronto sarebbe riuscito più favorevole agli effetti della legge del 1891.

Ma vi è di più. La legge del 1891, come l'onorevole ministro sa, si è proposto lo scopo speciale di modificare radicalmente il sistema di classificazione degli zuccheri. Prima non c'era che un criterio empirico, vale a dire il criterio del colore; ed io a questo criterio empirico, credetti utile di aggiungere un criterio scientifico, vale a dire il grado polarimetrico, che rappresenta su per giù (s'intende non con perfetta esattezza, perchè ci sono alcune perdite variabili) la quantità di zucchero contenuta in un'unità di peso della materia greggia che s'importa.

Questo criterio polarimetrico, io mi lusingo che sia stato un utile contributo al sistema doganale della classificazione degli zuc-

cheri; e ringrazio l'onorevole ministro di averlo detto nella sua relazione, e di aver mantenuto lo stesso sistema a base della nuova legge che stiamo discutendo. Io avevo introdotto quel sistema polarimetrico anche per ovviare a certe frodi che si commettevano, per effetto delle quali, alterando il colore, si introducevano zuccheri ricchissimi i quali pagavano come greggi, e con pochissimo lavoro e pochissima spesa si vendevano poi come raffinati.

La Camera sa che io introdussi anche qualche modificazione al regime delle tare, in maniera da assicurare maggiormente l'erario contro le frodi.

Ora questo cambiamento di sistema nella classificazione degli zuccheri, evidentemente doveva portare un turbamento grande, momentaneo, nell'industria delle raffinerie. E difatti, siccome il grado polarimetrico di 97 introdotto (modificando il decreto originale) dalla Giunta del bilancio e dalla Camera, obbligava i raffinatori a provvedersi piuttosto di zucchero di barbabietola dalle fabbriche europee anzichè di zucchero coloniale, ne è venuto per conseguenza che, per un paio di mesi, si è dovuto trascinare avanti senza molta intensità il lavoro delle raffinerie per potere attendere i nuovi approvvigionamenti, e che, nel gennaio e nel febbraio, le raffinerie hanno perciò lavorato pochissimo, e l'introduzione degli zuccheri greggi è stata assai scarsa.

Volendo, dunque, farsi un concetto della quantità di zuccheri greggi che, a regime normale, si sono introdotti in base della legge del 24 dicembre 1891, bisognerebbe cominciare dal marzo. E se noi cominciamo dal marzo, e teniamo conto dell'introduzione di zuccheri greggi da allora alla fine di ottobre, troviamo una differenza sensibile in confronto dell'anno precedente.

Infatti, la media mensile nel 1892 fu di 75,700 quintali di zucchero greggio; la media mensile del 1891 dal marzo all'ottobre 72,240 quintali; differenza, in vantaggio del 1892, 41,650 quintali.

Finalmente aggiungerò una terza prova a dimostrare che gli effetti della legge del 1891 non furono così disastrosi, come apparirebbe dalla relazione che precede il disegno di legge.

Se noi pigliamo gl'introiti dei primi undici mesi dell'anno in corso e li integriamo con un undicesimo di più, per avere l'introduzione dell'anno intero, e li confrontiamo poi

con l'importazione dell'anno scorso, abbiamo le seguenti cifre: importazione di zuccheri greggi nei primi undici mesi del 1892 più un undicesimo per fare l'anno intero: 836,000 quintali; introduzione di zuccheri greggi nel 1891: 830,000 quintali. Differenza: 6,000 quintali in più nel 1892. Dunque, riassumendo, l'asserzione che la legge del 1891 ha dato risultati sfavorevoli alla finanza, non mi pare completamente documentata: ed ecco una delle ragioni per cui io chiederei che si sospendesse di mettere in attuazione questo disegno di legge che stiamo ora discutendo, per potere avere dati più precisi in base a una più lunga esperienza.

Si dice che la legge del 1891 ha favorito grandemente le raffinerie, accordando loro una protezione molto maggiore di quella che avevano prima. Qui, onorevole ministro, mi permetta di dire che, innanzi tutto, siamo in un argomento assai difficile, perchè si tratta di coefficienti di rendimento che non sempre si possono stabilire in modo preciso. E poi non devo nascondere che la relazione, nel parlare di questa protezione alle raffinerie, non si basa sempre sopra le cifre più esatte. Tralascio di parlare di tutta la parte storica, e vengo solamente allo stato delle cose anteriormente al decreto del novembre 1891, il quale cambiò il regime delle raffinerie. Dice la relazione a pagina sei che, prima del decreto del novembre 1891, le raffinerie godevano di una protezione industriale di lire 8.35; e per riescire a questa cifra la relazione ammette che il rendimento degli zuccheri che le raffinerie lavoravano prima del novembre 1891 fosse del 94 per cento.

Ora l'onorevole ministro sa, perchè sono risultati che furono constatati dal laboratorio chimico delle Gabelle, sa, dico, che negli ultimi tempi soprattutto le raffinerie trattavano zuccheri molto ricchi; tanto ricchi, anzi, che il laboratorio stesso ha trovato che gli zuccheri generalmente trattati avevano un grado polarimetrico da 99 sino a 99 gradi e mezzo. Se noi prendiamo la media fra questi due gradi, e cioè 99 e un quarto, abbiamo un rendimento in zucchero che il laboratorio ha determinato nella cifra media di 96.6 per cento: quasi 97. Per cui non è già sopra un rendimento di 94 per cento che si deve calcolare la protezione industriale goduta dalle raffinerie prima del novembre 1891, ma sopra un rendimento di 96.6. Ed allora se noi facciamo il calcolo come è

qui indicato, sottraendo dal dazio sopra il raffinato il dazio sul greggio aumentato nella proporzione da 100 a 96.6, noi troviamo non già lire 8.35 ma lire 10.54. Per cui il mio punto di partenza è stato questo dato: la protezione industriale di cui godevano le raffinerie era di lire 10.54.

Ciò premesso, il Decreto del 1891 e la legge votata dalla Camera hanno molto variato questo grado di protezione?

Io non lo credo; e lo dimostro.

Col regime che io aveva proposto si ammetteva come punto di distinzione fra le due classi di zucchero il grado 98, e si aumentava di due lire il dazio sul raffinato. Dunque le basi erano: 98 gradi polarimetrici e 92 lire di dazio sul raffinato. Orbene, con 98 gradi polarimetrici il rendimento constatato dal laboratorio era in media di quasi 94.9 per cento. Per cui, facendo il calcolo su questo dato, arriviamo ad una protezione di lire 11.10 invece che a 10.54 come era prima.

Ma siccome io aveva modificato il regime della tare (e non era giusto il non tener conto dell'influenza che questo regime poteva avere sull'industria delle raffinerie) e siccome la modificazione importava almeno un chilo per quintale in più nella spesa di dazio, così bisognava tener conto di ottanta centesimi da dedurre dalla protezione industriale, con che si arriva a lire 10.30. Per cui, col decreto del novembre 1891, la protezione riusciva forse un po' minore, certo non maggiore di quella che le raffinerie prima godevano.

La Giunta del bilancio e la Camera crederono di modificare i termini del decreto, e portarono il grado polarimetrico a 97; aumentarono, per compenso, a lire 94 il dazio sul raffinato. Veramente, io non era perfettamente persuaso della utilità di questa modificazione; però la ammise perchè non mi parve assolutamente fuor di luogo. Or bene, se prendiamo questi dati, quelli che corrispondono alla legge votata dalla Camera e che fu pubblicata il 24 dicembre 1891, troviamo una protezione di lire 11.48, da cui detraendo ancora gli 80 centesimi per le tare, abbiamo lire 10.70. Dunque, in sostanza, tutto questo aumento di protezione che si vorrebbe dato alle raffinerie dalla legge del 1891, in confronto al grado di protezione precedente, consiste nella differenza fra 10.54 e 10.70; e non mi pare che sia una differenza di cui si debba tenere gran conto.

L'onorevole ministro, invece, ritenendo, in base a dati che ripeto, non mi sembrano esatti, che la protezione sia eccessiva, viene con la sua proposta a dare solamente lire 8.30 di protezione industriale; protezione che poi, in fatto, arriva a lire 9, poichè il rendimento che dal ministro è indicato, è inferiore al vero. La misura del rendimento, nella relazione ministeriale, è di 94 per cento; mentre, invece, il rendimento determinato dal laboratorio, in media, col grado polarimetrico di 98 arriva a 94.87. Il che porta, come dicevo, la protezione industriale a nove lire.

Ma, onorevole ministro: se si vuole che le industrie vivano, io credo che occorra lasciar loro un certo margine.

Ridurre il margine che le industrie hanno, vuol dire metterle in condizioni così precarie che ogni più piccola crisi industriale le butta per terra.

Se l'Italia non avesse avute raffinerie, e si fossero dovute creare, io sarei stato il primo a oppormi, poichè l'industria delle raffinerie in Italia non è naturale, non è una industria che tratti i prodotti del nostro suolo, e neppur di quelle, che pur prendendo la materia prima dal di fuori, ne aumentano grandemente il valore con un largo impiego del lavoro nazionale. Ma dal momento che le raffinerie ci sono, io dico: non buttiamole in terra, non lasciamole deperire, non mettiamole in condizioni tali che debbano vivere in continua apprensione di una crisi qualunque.

Rammentiamoci che cosa è avvenuto l'anno scorso quando ci fu la crisi di Livorno, che portò seco una sospensione di lavori nella raffineria di Ancona. Fu un momento terribile per quella città la sospensione dell'industria delle raffinerie!

Perciò io penso che bisogna cercare di dare un margine ragionevole, non eccessivo, alle industrie, se vogliamo che esistano, se non vogliamo sopprimerle: in caso contrario non si venga poi a deplorare se il lastrico si affolla di operai disoccupati.

C'è un'altra questione che io non voglio trattare ora, e che si riferisce a speciali facilitazioni concesse alle raffinerie; perchè, oltre l'ordine del giorno firmato da me, ce n'è un altro firmato dall'onorevole Rubini, il quale lo svolgerà colla sua abituale competenza in queste materia. Io mi limito a dire che la seconda ragione per la quale si è voluto mo-

dificare il regime, cioè l'eccesso di protezione alle raffinerie, non mi pare punto giustificato.

Veniamo ora alla terza, ed ultima ragione.

Si dice: noi, con questa legge otteniamo un utile netto, che l'onorevole ministro valuta in lire 2,391,000.

Aggiunge la relazione che questo maggiore utile si ottiene senza aggravio dei consumatori.

Ora mi preme di rilevare che, mentre il maggiore utile che si spera è assai problematico, invece l'aggravio dei consumatori è cosa purtroppo certa ed inevitabile. Dico che è problematico il maggiore introito, perchè qui si tratta di una materia sulla quale si paga un dazio che è all'incirca doppio del valore reale.

Quando si fanno modificazioni nel regime doganale di materie così fortemente aggravate, non è difficile che i risultati che si sperano siano smentiti dal fatto, perchè il prezzo è già talmente alto, che il pubblico dei consumatori è sensibilissimo a qualsiasi variazione di prezzo. È un fenomeno che si è verificato anche negli spiriti; ed io devo pure confessare candidamente che anche il catenaccio del 1891 non ha dato realmente tutto quello che si poteva sperarne, benchè non abbia dato quel risultato assolutamente negativo che l'onorevole ministro mostra di credere.

Ma il nessuno aggravio dei consumatori, è egli vero? Dice l'onorevole ministro: non potranno i raffinatori elevare il prezzo del raffinato perchè ci sarà subito la concorrenza estera che lo impedirà.

Ma io questa concorrenza non la vedo; perchè se guardiamo indietro per molti anni, troviamo che l'importazione degli zuccheri raffinati esteri è sempre stata molto limitata, e che per sette o otto anni di seguito si è conservata intorno a una media di dodicimila quintali, in confronto dei 750,000 che consuma il paese.

Le raffinerie hanno tanto margine ancora rispetto all'estero che hanno potuto, in quest'anno, elevare i prezzi da 131 a 135 e perfino a 137, come dice la relazione, senza che crescesse l'importazione estera.

Quindi io credo fermamente che se le raffinerie, come hanno già fatto, eleveranno i prezzi dei raffinati, non temeranno perciò una maggior concorrenza dall'estero più di quella

che hanno avuta coll'aumento dei prezzi della fine del 1891.

Notiamo bene che le raffinerie, in causa delle quattro lire di aumento sul greggio, debbono pensare a rivalersi della maggiore spesa che loro costa la materia prima.

È vero che esse hanno un grado polarmetrico di più; ma è pur vero che delle quattro lire, tre rappresentano una spesa effettiva in più di prima, della quale le raffinerie si rivarranno verso i consumatori. Anzi se ne sono già rivalse, ed il prezzo è salito appunto di circa tre lire al quintale; il che prova che la concorrenza non basta ad impedire l'aumento degli zuccheri raffinati e che tutto il di più di entrata, che la finanza spera da questo nuovo disegno di legge, sarà pagato non dalle raffinerie, ma dai consumatori.

Ora, tre lire al quintale sopra 750,000 quintali di zucchero raffinato che il pubblico consuma, vogliono dire una somma superiore ai due milioni: che è quasi la somma che lo Stato spera di ricavare dalla nuova legge.

Questo per i raffinati. Ma ci sono poi tutti gli zuccheri greggi, pei quali la relazione dice poco o nulla.

Tutti i consumatori di zucchero greggio non saranno forse aggravati da questo dazio di quattro lire al quintale? È chiaro. Ci sono i consumatori meno abbienti che consumano zucchero giallo in luogo di quello bianco e raffinato; e poi ci sono gli industriali in liquori, in cioccolato, in canditi, in confetti, che adoperano pure lo zucchero greggio.

Quindi questi pagheranno molto più caro di prima. La quantità di zucchero greggio che si importa per uso diretto non è mica piccola; perchè io ho qui uno specchio dell'ultimo triennio dal quale apparisce che, distinguendo la quantità di zucchero greggio che si introduce per convertirla in raffinato, da quella che viene consumata direttamente, oppure è impiegata dagli industriali in liquori, cioccolata, ecc. si arriva ad una media annuale di zucchero greggio importato per consumo diretto, che è di circa 140,000 quintali.

Calcoliamo pure, come dice la relazione, che sieno 140,000 quintali di zucchero con un grado di più di potere dolcificante; calcoliamo uno per cento di più appunto per questo nel rendimento dello zucchero greggio; ma arriveremo sempre alla cifra di tre lire o 3.20, che tutti i piccoli consumatori saranno

obbligati a pagare di più, per lo zucchero greggio che consumano direttamente.

E così arriviamo alla cifra di circa mezzo milione prelevata sui consumatori di zucchero greggio; per cui, in riassunto, fra l'aumento del raffinato e l'aumento del greggio, l'aggravio dei consumatori di zucchero salirà press'a poco a quella cifra di 2 milioni e 400 mila lire, che lo Stato conta di incassare e che invece di essere prelevate dalle raffinerie, saranno prese dai consumatori.

Io dunque concludo e dico: non abbiamo ancora un esercizio sufficientemente lungo della legge del 1891, per farci una idea chiara degli effetti della medesima; molto più che questa legge è stata alquanto radicale, perchè ha cambiato sostanzialmente il sistema di classificazione su cui si paga il dazio. Bisogna pur lasciare il tempo che questa modificazione venga ad esplicarsi in tutti i modi possibili. Undici mesi di esercizio non bastano, secondo me, per giudicarne; e quindi credo che si potrebbe aspettare qualche altro mese, per poterne avere un concetto più chiaro.

Se questa modificazione che si propone al regime del 1891, fosse evidentemente tale da dare un grande introito alla finanza e di non aggravare che pochissimo i consumatori, si potrebbe anche approvarla senz'altro; ma nulla è meno sicuro dell'introito che essa promette, e nulla invece, più sicuro dell'aggravio che minaccia ai contribuenti.

Ecco l'insieme delle ragioni brevemente esposte per le quali io pregherei la Camera di voler sospendere per ora l'applicazione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

Giovanelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giovanelli. La Camera mi permetta di rispondere poche parole circa la domanda di sospensiva che è stata sollevata dall'onorevole Colombo.

Il collega Colombo, allorquando reggeva il Ministero delle finanze, emanò il decreto 22 novembre 1891 e nella relazione che questo decreto precedeva indicava i motivi pei quali egli credeva razionale di addivenire alla modificazione della tariffa doganale relativa agli zuccheri. Egli si esprimeva così:

« I provvedimenti intesi a modificare il sistema di classificazione degli zuccheri di prima classe e sui prodotti a base di zucchero daranno, secondo le più modeste pre-

visioni, una maggiore riscossione di 2,100,000 lire. »

Queste previsioni non solo si verificarono, ma nell'anno 1892, o per lo meno nei primi 10 mesi, si ebbe un minor introito di circa un milione. E completando i dati col prodotto dell'undecimo mese, cioè del novembre, dobbiamo registrare un minore introito di 3,205,000 lire in cifra tonda.

È verissimo, e sono in ciò d'accordo col collega Colombo, che da questo minore introito di 3,205,000 lire bisogna diffalcare la maggiore entrata che si verificò nel mese di novembre del 1891 per effetto del *catenaccio*; ma tuttavia, anche togliendo circa 3,000,000, attribuibili a questo effetto del *catenaccio*, si hanno circa 600,000 lire in meno della media normale di riscossione delle tasse doganali sugli zuccheri.

Quindi il ministro delle finanze attuale venne nella determinazione di rimuovere quelle cause, che, secondo lui, avevano prodotto questa minore entrata a danno dell'erario; di qui l'origine del decreto del 21 novembre 1892, che stiamo per esaminare.

L'onorevole Colombo proponendo la sospensiva del disegno di legge diretto a convertire in legge questo decreto, ci disse che manchiamo di dati precisi; e che era necessaria, per aver questi dati precisi, una esperienza più lunga, e noi siamo d'accordo con lui in questo, ma solo in parte.

Quando il progetto attuale fosse basato solamente sopra l'esperienza, forse, si potrebbe dire che l'esperienza di dieci mesi, che si aveva allorquando fu pubblicato il Decreto, non era bastevole; ma, allorquando alla esperienza si aggiunge il ragionamento, ed il ragionamento persuade che gli effetti, che si volevano ottenere col Decreto del 1891, non si potevano ottenere, è chiaro che alla insufficienza della esperienza subentra la forza del ragionamento, la quale persuade, che col Decreto del 1891 si venne a portare un grave danno alla finanza, mentre si voleva procurarle un ristoro.

Dico questo per due motivi: primo, perchè, portando il grado polarimetrico degli zuccheri di seconda classe a 97, come fu fatto col Decreto di *catenaccio*, si credette che in questo modo si sarebbe resa possibile la introduzione per diretto consumo di quello zucchero, che, pur non essendo di prima categoria, tut-

tavia è adatto al diretto consumo per le classi meno abbienti.

In secondo luogo si credette che in tal guisa si sarebbero aumentate le riscossioni dell'erario che si fanno sugli zuccheri greggi o di seconda categoria, come si vogliono chiamare, mentre ciò non ebbe a verificarsi.

E qui vi fu errore di previsione e di calcolo; perchè il grado polarimetrico di 97 non è tale che permetta di adoperare con utilità nel diretto consumo gli zuccheri che raggiungono appena questo grado.

Quando il nostro collega onorevole Colombo fa questo ragionamento, cioè che, aumentando, come si propone nell'attuale disegno di legge, di lire quattro la tassa sugli zuccheri greggi, non si ha un sufficiente corrispettivo a favore delle classi meno abbienti, con l'aumento di un grado polarimetrico sugli zuccheri di seconda classe, fa un ragionamento che è sbagliato nella base. E, per non portare altri esempi, potrei valermi di quelli di alcuni Municipi che credevano di favorire le classi meno abbienti stabilendo tasse minime per i vinelli che s'introducevano nei rispettivi Comuni, a beneficio dei piccoli consumatori; ma nello stesso tempo stabilivano il grado alcoolico talmente basso, per la classificazione del liquido introdotto fra i vinelli, che non sarebbe tornato il conto d'introdurli, per l'economia domestica; non tacendo ancora che il loro uso sarebbe andato a detrimento dell'economia animale.

E così fu per la diminuzione del grado polarimetrico degli zuccheri di seconda categoria a 97; cioè non si raggiunse lo scopo, perchè gli zuccheri che hanno questo grado non sono atti al diretto consumo.

Inoltre si verificò una diminuzione grandissima d'introduzione degli zuccheri di seconda categoria che sono utili, anzi indispensabili, ad industrie che debbano adoperare questi zuccheri per ottenere una buona qualità di prodotti acconci per la esportazione.

Quindi il ragionamento viene a persuadere che erano erronee le previsioni che si ponevano a base del Decreto del 1891.

Il collega Colombo in secondo luogo venne a dirmi: non si tenne calcolo che, col Decreto del 1891, s'introdusse una modificazione (usò la parola) radicale nella tassazione degli zuccheri. Io do lode all'onorevole Colombo dell'introduzione del polarimetro per la classificazione degli zuccheri, modificazione che

egli introdusse col Decreto di *catenaccio* del 1891; ma non posso convenire che sia stata questa una modificazione radicale nel sistema daziario.

Mi permetta l'onorevole Colombo di dirgli che non fu che l'introduzione di un mezzo per meglio accertare il grado polarimetrico degli zuccheri, vale a dire della quantità di saccarosio che negli zuccheri si contiene.

D'altra parte il collega Colombo ebbe a dire: questa introduzione del sistema del polarimetro nella classificazione degli zuccheri, non poteva a meno di portare perturbazioni, nei primi mesi della sua applicazione, riguardo alle raffinerie. E io sono d'accordo con lui; ma al giorno d'oggi abbiamo l'esperienza di ben undici mesi; e, mentre ho dato lode al collega Colombo perchè introdusse nel sistema della classificazione degli zuccheri il polarimetro, debbo pur dirgli che alla introduzione del polarimetro, con la quale si sono rese sicuramente più difficili le frodi a danno dell'erario, avrebbe dovuto corrispondere un aumento nella riscossione delle tasse sugli zuccheri, il che non giova, ma contrasta alla tesi da lui sostenuta perchè, giova ripeterlo, alla introduzione del polarimetro non ha corrisposto un aumento nei prodotti doganali degli zuccheri.

Disse ancora il collega Colombo: nella relazione ministeriale, alla quale fa eco anche la Commissione, si dice che col decreto-*catenaccio* del 1891 si accordò una troppo larga protezione alle raffinerie, e questa asserzione non è, per lo meno, abbastanza giustificata. A questo proposito io gli osservo che, per stabilire il grado di protezione accordato all'industria, abbiamo dati fissi, matematici, i quali quindi non possono soffrire contestazione. Abbiamo poi il dato del rendimento degli zuccheri, e questo, se non è matematico, è per lo meno accertato dalle molte esperienze che fa il gabinetto chimico addetto al servizio delle gabelle, che è presieduto da quella illustrazione della scienza, che è il commendatore Cannizzaro.

Dati questi elementi del calcolo, io certamente non voglio insegnare ad un insigne matematico, come è l'onorevole Colombo, il modo di trarre la cifra che designa la protezione commerciale accordata alle raffinerie dalla legge del 1891. Tanto più ch'egli è venuto dicendo che, se può essere esagerata la quota di 11.48, come protezione accordata in

fatto dopo la legge del 24 dicembre 1891, certamente è esatta quella di 10.20. E questa protezione io la trovo esageratissima, perchè vedo che è molto superiore a quella che era stata accordata alle raffinerie dalle varie leggi sulla produzione degli zuccheri; questa protezione era stata di 6.37, di 6.58, di 8.75 per ascendere fino a 10.50.

Ora, se queste industrie, nella loro infanzia, prosperarono con una protezione inferiore ad 8, devono prosperare certamente con la protezione che ora è loro accordata, che, quanto meno, ammettendo il calcolo dell'onorevole Colombo, non è inferiore ad 8.10.

Si dice dall'onorevole Colombo: è molto problematico che si abbia un maggiore introito dall'applicazione del disegno di legge che stiamo esaminando.

Io faccio un'osservazione semplicissima, che è, come suol dirsi, alla mano. Se le raffinerie hanno una protezione grandissima, se questa protezione si risolve in cifre di milioni, chiamando lo Stato a partecipare a questo vantaggio, certamente si aumenterà la entrata dello Stato. E le raffinerie ben si accorsero di questo intervento dello Stato alla partecipazione dei loro utili, quando fecero sentire la loro voce contro il decreto che stiamo esaminando.

Si disse in terzo luogo, che con questa legge si colpiscono i consumatori degli zuccheri raffinati e i consumatori degli zuccheri greggi.

Mi permetta l'onorevole Colombo di dirgli che questa osservazione, per lo meno, è troppo recisa. Degli zuccheri raffinati noi non aumentiamo la tassa, quindi abbiamo motivo di sperare che la concorrenza estera verrà in sussidio alle ragioni dei consumatori e della legge.

Del resto, l'onorevole Colombo non può aver dimenticato che, sebbene egli col decreto di *catenaccio* del 1891 aumentasse la protezione alle raffinerie, pur tuttavia esse adagiate a quel sistema che loro accordava una certa protezione, credettero di muovere ostacolo all'applicazione delle nuove disposizioni, che allora erano, per esse, incerte, con l'aumentare il prezzo di vendita dello zucchero.

Ma quell'aumento che si verificò nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in marzo era cessato ed i prezzi erano tornati nei limiti primitivi.

Per ciò che concerne i consumatori dello

zucchero greggio, che pagheranno quattro lire di più in base al nuovo decreto, sarà semplicissima la mia replica. Sia pure che il dazio attuale sia di 4 lire maggiore, per ogni quintale, di quello che fosse il dazio imposto dal decreto di catenaccio del 1891; ma è un fatto accertato dalle statistiche, che durante l'impero di quel decreto pochissime furono le quantità di zucchero greggio introdotto, per quella doppia considerazione a cui io ho già accennato, cioè che col grado polarimetrico a 97 non era possibile l'introduzione di zuccheri greggi atti al consumo diretto od utilizzabili dalle industrie già da me accennate.

Questa diminuzione del grado polarimetrico non riusciva proficua nemmeno ai consumatori, perchè col grado di 97 non si producevano nè si potevano introdurre zuccheri adatti al diretto consumo con effetti vantaggiosi per la economia industriale e domestica.

Egli è per queste considerazioni e per le altre riportate nella relazione ed alle quali per brevità io mi riferisco, che prego la Camera di respingere la sospensiva proposta dall'onorevole Colombo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. È facile alla Camera intendere come io respinga la sospensiva proposta dall'onorevole Colombo.

L'argomento, di cui ora trattiamo, è stato discusso e ridiscusso al proposito di un disegno di legge, o, per dir meglio, di un *catenaccio* proposto dallo stesso onorevole Colombo. Esso è stato inoltre discusso nel modo più diligente ed accurato dalla Commissione del bilancio, come ne fanno prova la relazione dettata in nome di essa dal collega Giovanelli, ed il discorso, che or ora la Camera ha udito.

Però la discussione d'oggi mi fa venire in mente un'osservazione, che mi permetto di esporre alla Camera come mi si è presentata alla mente.

L'onorevole Colombo, fra gli altri argomenti, con i quali ha sostenuto la sospensiva, ha toccato una ragione di merito; perchè ha detto che l'attuale disegno di legge colpisce i consumatori. Ora io confesso che questa predica me la sarei aspettata da tutt'altri che dall'onorevole Colombo; il quale col *catenaccio* del 22 novembre 1891 elevò il dazio sullo zucchero raffinato da lire 90 a lire 92

al quintale, e con la legge del 24 dicembre successivo da lire 92 a lire 94.

Ora che quest'accusa provenga da chi ha proposto ed ottenuto questi aumenti sullo zucchero, che va in diretto consumo, e sia rivolta a chi non tocca il raffinato, ma colpisce esclusivamente il greggio, confesso, mi fa molta meraviglia (*Bravo! a sinistra*).

L'onorevole Colombo aveva egli stesso proposto il grado polarimetrico a 98, ma cedette poi, (e non gliene fo colpa), alle osservazioni in contrario fatte dalla Giunta del bilancio e dalla Camera. Ad ogni modo, che la Camera mi accusasse di aver proposto il reintegro del grado polarimetrico a 98 lo capirei, e ne potremmo discutere; ma che la accusa mi venga da chi ha fatto l'identica proposta, è per me una seconda ragione di meraviglia. (*Bravo!*)

Colombo. Domando di parlare.

Grimaldi, ministro delle finanze. Ma, indipendentemente da queste ragioni di meraviglia debbo dichiarare che la proposta sospensiva si può ribattere molto facilmente.

Gli argomenti addotti dall'onorevole Giovanelli basterebbero; ma io, come ministro, non posso dispensarmi dal dare maggiori spiegazioni.

L'onorevole Colombo, col *catenaccio* e con la legge del decorso anno, si proponeva tre scopi, ed io gliene fo ampia lode: prima di tutto quello di migliorare le condizioni della finanza; poi quello di impedire l'illecita speculazione, associando al criterio della bianchezza degli zuccheri quello più preciso dell'analisi polarimetrica; ed in terzo luogo quello di impedire l'importazione col dazio proprio dello zucchero greggio degli zuccheri di alto rendimento, come quelli dell'Egitto, di Giava e della Guadalupa.

Ora a me preme di dichiarare che il secondo scopo fu raggiunto solamente in parte, e che a raggiungerlo completamente mira appunto il disegno di legge in discussione. Nello stesso tempo debbo affermare (e sui fatti e sull'esperienza non è lecito avere una doppia opinione) che gli altri due scopi non furono raggiunti, e lo stesso onorevole Colombo ha finito per riconoscerlo ed ammetterlo.

E per convincere anche meglio la Camera che quei due scopi non furono raggiunti, mi sia lecito di citare poche cifre.

La quantità di zucchero importata dalle raffinerie nei primi 11 mesi del 1891 fu

682,981 quintali. Negli 11 mesi del 1892 fu 688,894. Viceversa le quantità importate dai privati, nel 1891, furono 147,451 quintali; nel 1892 furono 77,691.

La conclusione, che si può trarre da queste cifre, è troppo evidente, e cioè: le quantità importate dalle raffinerie crebbero; quelle importate dai privati diminuirono di molto.

E le quantità importate dai privati sono precisamente quelle che hanno maggior rapporto con i consumatori; come avrò l'onore di dire, di qui a poco. Ora, faccia l'onorevole Colombo pure tutte le osservazioni che vuole, reintegri pure questi 77,000 quintali degli 11 mesi del 1892 come meglio crede, ma non potrà mai dimostrare alla Camera che non siano diminuite le quantità importate dai privati. L'esperienza di 11 mesi mi pare che basti. Questa diminuzione, mentre non ha recato vantaggio ai consumatori, ha danneggiato l'erario; perchè questo ha introitato di meno 1,506,506. Questa somma non è andata a favore dei consumatori; non è andata a favore dell'erario; dunque, è andata a favore delle raffinerie; e queste io intendo appunto di colpire, col mio Decreto.

Ma l'onorevole Colombo mi fa l'osservazione (che è giusta, e della quale mi preoccupo): cioè che, nel novembre 1891, prima che il suo *catenaccio* fosse pubblicato, o per le notizie che si ebbero, o pel discorso Di Rudini a Milano, o per altre ragioni, gli importatori, ossia le raffinerie, cercarono di accrescere la loro scorta, e quindi, nel novembre 1891, vi fu la enorme riscossione di 8,665,632.

Mi preme anzitutto di notare una cosa, cioè, che il mio *catenaccio* fu più fortunato: perchè, quando fu emanato il Decreto, le raffinerie erano tanto lontane dal prevederlo, che non avevano aumentato le scorte; e, per supplire alle esigenze del consumo, dovettero provvedersi quando già era entrato in vigore il nuovo dazio di lire 80.75, il quale, come verrò dimostrando, colpisce non i consumatori, ma essenzialmente le raffinerie.

Ora, pur reintegrando le riscossioni del mese di novembre, che, per le ragioni ora dette, portarono, nel 1891, una riscossione esagerata, e, nel 1892, per conseguenza, una riscossione minima, affermo, nel modo più positivo (e prego l'onorevole Colombo di distruggere, se può, queste cifre), che, nel 1891, l'erario dello Stato riscosse 64,424,000, e, negli stessi mesi del 1892, ha riscosso solo

59,712,000, cioè in meno, nel 1892, 4,711,000 lire.

Il mio disegno di legge adunque tende soltanto a correggere i difetti del *catenaccio* del 1891, ai quali sono dovuti gli esposti risultati.

L'onorevole Colombo dice: « undici mesi di esperimenti non bastano per portare un sicuro giudizio sulla efficacia de' provvedimenti adottati col mio *catenaccio*. » È un ragionamento questo, che avrebbe tutto il suo valore, se si trattasse d'una riforma organica; se si trattasse di mutare la base di un dazio, che ora si riscuote in un modo, e che il Governo proponesse di riscuotere in altro tutt'affatto diverso. Allora capirei che undici mesi di esperienza non basterebbero; ma, quando negli undici mesi si è verificato che non c'è stato vantaggio per i consumatori; che l'erario ha risentito grave danno; e che il profitto è stato solo per le raffinerie, io non capisco perchè non si debba emendare la legge, per reintegrare l'erario, quando non si reca danno, od aggravio ai consumatori.

L'onorevole Colombo aggiunge che bisogna pure giovare all'industria delle raffinerie.

Questo è stato un argomento sovente trattato nella Camera.

Mi permetta qui l'onorevole Colombo di esporre una terza ragione di meraviglia.

Io trovo il suo nome, a proposito di questa legge, in un emendamento, col quale, invece d'approvare definitivamente il regime doganale pei risi, come propone il Governo, egli insieme ad altri colleghi, dice che l'esperimento del regime doganale debba essere prorogato per altri due anni.

Mi consenta l'onorevole Colombo di dirgli francamente che egli è liberista, quando si tratta d'industrie agrarie, e protezionista quando si tratta d'industrie manifatturiere; (*Si ride a sinistra*) poichè mi pare che le due proposte, che la Camera oggi deve discutere, inducano a questa conseguenza.

Il Governo crede che tanto le une, quanto le altre industrie debbano avere la tutela che meritano, e che non si debba andare più avanti nel sistema protettivo, quale è stato inaugurato dalla nostra tariffa doganale del 1887.

Io dico: non andiamo più avanti nel sistema protettivo; fermiamoci dove siamo arrivati, ma fermiamoci per tutte le industrie; perchè tutte meritano egualmente la prote-

zione, e la tutela del Governo e del Parlamento.

Ora l'onorevole Colombo, il quale nega addirittura la giusta tutela data ad un'industria principale del nostro paese, quale è quella del riso (tutela che ha un limite molto moderato) vuole invece concederla alle raffinerie.

Ad un mio egregio collega, che mi domandava francamente se io intendessi di uccidere l'industria della raffineria degli zuccheri, ho subito risposto quello che rispondo pubblicamente dinanzi a voi; cioè, che l'industria delle raffinerie in Italia è un'industria, che merita di essere tutelata come tutte le altre, che vivono e prosperano nel nostro paese. E se mi sono indotto a ricondurre la protezione entro i limiti fissati dalla legge che precedette quella del 1891, è soltanto perchè desidero bensì che le raffinerie prosperino, ma non a spese dello Stato.

L'onorevole Colombo, che ha fatto tanti calcoli, risponda innanzi alla Camera a questa semplice domanda: la protezione accordata alle raffinerie dalle leggi precedenti a quella del 1891, ed in forza della quale esse hanno potuto vivere e prosperare, è conservata o no nel disegno di legge sottoposto all'approvazione della Camera?

Io posso dichiarare che è conservata; solamente è tolto ad essa quel di più che guadagnavano a danno dell'erario. Io non ho antipatie verso le raffinerie; ma mi trovo in una singolare posizione.

Come la Camera avrà visto dall'accurata relazione della Giunta generale del bilancio, ho proposto un disegno di legge inteso a restituire all'erario ciò che gli ha tolto la soverchia protezione accordata alle raffinerie dalla legge del 1891 ed a ricondurre la protezione nei limiti entro i quali l'aveva voluta fissare il Parlamento con tutte le precedenti leggi. Non di meno fui chiamato alla Commissione generale del bilancio, per rispondere (come probabilmente dovrò rispondere oggi dinanzi a voi) delle agevolezze, che avrei concesso alle raffinerie!

Essendo da una parte accusato dall'onorevole Colombo di aver tolto una protezione ad un'industria, che merita tutta la tutela, dall'altra parte essendo accusato di averle usato agevolezze, vuol dire che mi sono attenuto al giusto mezzo; cioè non ho conten-

tato nè gli uni, nè gli altri, ma ho fatto la giustizia e l'interesse dell'erario. (*Bene!*)

Quando i miei colleghi avranno esaminati e riscontrati i calcoli fatti nella relazione ministeriale, e che sono stati riveduti con severità e rigidità dalla Commissione generale del bilancio, non potranno a meno di concludere che, col mio disegno di legge, resta alle raffinerie un margine di protezione, che consente loro di vivere e prosperare, come hanno fatto in passato; senza però che questa loro prosperità, che non darà dei vantaggi ai consumatori, produca un danno rilevante all'erario.

L'onorevole Colombo dice che non bisogna ridurre il margine di protezione. Io ripeto che l'aveva ridotto egli stesso, quando propose il grado polarimetrico a 98, come l'ho proposto io.

Egli stesso dunque aveva riconosciuto che questo margine di protezione deve essere contenuto in limiti giusti, equi e ragionevoli; ed io non ho fatto altro che questo.

Egli dubita dei risultati finanziari di questo disegno di legge. Veramente tutto il resto del suo ragionamento porterebbe ad una conseguenza opposta; ma io ho il dovere di esaminare anche questa parte.

E questa è confutata nel modo più positivo dai calcoli contenuti nelle due relazioni, calcoli che non mi pare il caso di ripetere oggi alla Camera.

A me basta dire che una Commissione, come quella del bilancio, la quale esamina con cura tutti i problemi, ha esaminato con la massima diligenza anche questo degli zuccheri, ed ha riconosciuto veri ed esatti i calcoli miei.

A me basta ricordare questo: col disegno di legge Colombo, perchè furono ridotte le quantità importate dai privati a tutto beneficio delle raffinerie, che restarono sovrane a dominare il campo? Perchè le quantità importate dai privati erano quelle degli zuccheri, di cui poi anzi ho fatto cenno, cioè gli zuccheri coloniali di Egitto, di Giava e della Guadalupa.

Col grado polarimetrico a 97 questi zuccheri non poterono più venire in Italia; perchè avrebbero dovuto pagare il dazio come se fossero stati raffinati, cioè che certamente agli importatori non conveniva.

Dimodochè, dall'epoca della legge Colombo, che cosa in pratica è avvenuto? È avvenuto

che cessò l'industria della macinazione, e diminuì l'impiego diretto dello zucchero greggio.

L'industria della macinazione, che si valeva appunto della accennata qualità di zucchero, e che aveva vita prima della legge del 1891, cessò dopo questa legge; e quel campo che l'onorevole Colombo sperava potesse esser percorso dagli zuccheri raffinati, non lo fu nè da questi, nè dai greggi.

E specialmente le popolazioni liguri, (e qui invoco la testimonianza di colleghi, che possono conoscere meglio di me le condizioni locali) non hanno potuto più adoperare per il consumo gli zuccheri di Giava, di Guadalupe e di Egitto, di cui si servivano anteriormente alla legge del 91.

Nè li poterono adoperare le industrie che li utilizzavano come materia prima nella fabbricazione dei vermouth, del cioccolato dei confetti, e dei canditi. E qui faccio appello alla testimonianza di colleghi, che sono nel caso di saperlo meglio di me.

La legge da me proposta prende da quella del 91 tutto ciò che v'è di buono; lo consolida e lo conferma; corregge gli errori, che in quella legge esistevano; riduce nei limiti giusti la protezione alle raffinerie; reintegra all'erario ciò che non va a vantaggio dei consumatori, ma a vantaggio esclusivo delle raffinerie. Se tutto questo sembra ai miei colleghi degno della loro considerazione, respingano la sospensiva. (*Approvazioni a sinistra*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo per fatto personale.

Colombo. Lo esaurisco in un momento.

L'onorevole ministro ha creduto di mettermi in contraddizione con me stesso, osservando che io voglio sospendere gli effetti di questo *catenaccio*, mentre sono l'autore di un *catenaccio* consimile. È vero, l'ho proposto, me ne sono pentito, ho giurato di non farlo più, e ne ho dato la prova. (*ilarità*).

Grimaldi, ministro del tesoro. Lo giuro anch'io. (*Si ride*).

Colombo. Questa, in tutti i modi, onorevole ministro, non sarebbe una ragione per aggravare di nuovo i contribuenti; perchè altrimenti, con questo ragionamento, di ministro in ministro, i contribuenti verrebbero sempre aggravati in misura indefinita.

L'onorevole ministro dice: Io ho ripreso il grado polarimetrico di 98 che aveva proposto l'onorevole Colombo nel suo disegno di

legge. È vero, e sono ben contento ch'egli l'abbia fatto; ma egli non tiene conto delle quattro lire di più di dazio che domanda ai contribuenti; e crede egli che queste quattro lire di aumento siano l'equivalente di quel lieve aumento di grado che propone?

Come fa poi l'onorevole ministro a sostenere che lo zucchero greggio che i consumatori diretti hanno importato in quest'anno, sia nocivo, come egli diceva, alla salute, perchè aveva un grado dolcificante di meno?

Lo zucchero che hanno comperato quest'anno i consumatori aveva un grado di meno, era meno dolce; ma questo grado di meno corrisponde ad 80 centesimi o tutt'al più ad una lira di dazio, quindi le altre tre lire rimarranno a carico dei consumatori di zucchero greggio; ed io aggiungo che rimarranno anche a carico di quelli che consumano il raffinato.

L'onorevole ministro mi ha fatto una domanda precisa e mi ha detto: crede l'onorevole Colombo che la protezione di cui godono ora le raffinerie sia conservata col presente disegno di legge? Io credo che questa protezione sia assai diminuita, perchè i calcoli della relazione riposano sopra gradi di rendimento che non corrispondono al risultato ottenuto nei laboratori delle gabelle.

Ad ogni modo, creda pure l'onorevole ministro, le tre o quattro lire di più che le raffinerie debbono pagare e delle quali si trova diminuita la loro protezione, le faranno pagare ai contribuenti, i quali saranno sempre quelli che finiranno per pagare il maggiore introito derivante da questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. Una sola parola, perchè non resti alcun dubbio alla Camera.

Io ringrazio l'onorevole Colombo, dalla cui lealtà non mi aspettavo di meno, d'aver dichiarato di essersi pentito della sua proposta.

Anche io spero di non dover più presentare progetti di legge in materia di zucchero; perchè mi auguro che il mio non produca le delusioni che, contro la volontà del suo autore, produsse la legge dell'onorevole Colombo.

Quanto poi a ciò che riguarda i contribuenti, onorevole Colombo, mettiamoci nel vero punto della questione.

I contribuenti comprano il raffinato, ed

il raffinato fu portato con la legge da Lei proposta da 92 a 91; il dazio sul greggio lo pagano le raffinerie, ed è questo dazio, che da 75.75 fu portato ad 80.75 col mio disegno di legge.

Noti che, nonostante l'aumento da 92 a 94 lire del dazio sul raffinato, che costituisce il consumo diretto dei contribuenti, dopo tre mesi i prezzi si reintegrarono, e tornarono ad 1.35 nel finire del febbraio del 1892, come erano nel novembre del 1891, prima del *catenaccio*.

Se ciò è avvenuto, quando si trattava di colpire il prodotto, che serve al consumo diretto dei contribuenti, cioè il raffinato; molto più deve verificarsi ora che l'aumento di prezzo è artificiale e ha per unico scopo di resistere a questa proposta del Governo; ma non passerà un mese ed anche meno, ed i prezzi si reintegreranno; perchè non è possibile aumento di prezzo là, dove una legge si propone di stimolare la concorrenza; come si propone appunto il disegno di legge, che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Metto a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Colombo.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è ammessa*).

Passiamo ora alla discussione generale.

Il primo iscritto contro è l'onorevole Rubini, al quale do facoltà di parlare.

Rubini. La Camera ha già udito una gran parte di quello che io intendevo di portare a sua cognizione, mercè l'interessante dibattito, che ebbe luogo qui fra i tre valenti oratori, che mi hanno preceduto.

È la quarta volta, nel breve giro di sette anni, che la gravissima materia degli zuccheri si porta davanti a noi. Essa meriterebbe certamente il più largo svolgimento, ma l'ora e il tempo mi fanno obbligo di restringermi a sommarie osservazioni, a ben poche considerazioni; ed io voglio sperare che i miei egregi colleghi abbiano a consentirmi un quarto d'ora di attenzione, non fosse che per compenso del più lungo discorso che a loro risparmio.

Io li prego di porre mente primieramente a queste sole cifre che loro indico. Nel 1879 fu stabilita la gabella degli zuccheri nella quale la tassa principale, quella della importazione dei greggi, fu determinata in lire

53, e così continuò fino al 1885. Sotto quel regime i consumi si svolsero normalmente, continuarono ad aumentare, e voi ne avete una prova nella tabella che è alla pagina ottava della relazione ministeriale che io riduco, per comodità di confronto col ricavo finanziario, ad anno contabile.

Si giunse nell'esercizio 1884-85, cioè dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, ad una introduzione totale di 1,253,000 quintali. A questa introduzione corrispose un introito di 68 milioni di lire.

Badiamo, onorevoli colleghi, questo si ottenne con 53 lire di dazio.

Ora quella cifra di 68 milioni è la somma maggiore che abbia gittata la gabella degli zuccheri in tutto quanto il periodo nostro finanziario. Dal 1885 in poi si turbò la gabella con successivi aumenti tre volte, ed ora la si turba una quarta volta, per tal guisa che la cifra del dazio d'importazione del greggio, da 53 lire fu via via elevata a 65.25, poi a 76.75, ed ora infine a 80 lire.

Credete voi, o signori, che con questi aumenti il ricavo per l'erario sia stato maggiore di quello che corrispondeva alla tassa minore? Mai no! La somma di 68 milioni ottenuta nel 1884-85, diminuì prima, poi aumentò gradatamente ma non arrivò mai più a quell'altezza; e la troviamo a 66 milioni nei due ultimi esercizi. Quindi, ad un aumento di oltre la metà della tassa, non corrisponde neanche l'aumento di un centesimo nel ricavo. Noi abbiamo aggravato la mano sul contribuente senza avere ritratto alcun beneficio d'introito. E questo perchè, secondo il mio modo di vedere, noi abbiamo battuto falsa strada dal 1885 in poi.

E siccome il dovere precipuo dei rappresentanti di un paese è di elevare le gabelle unicamente in quanto esse possano servire di ristoro alle finanze, noi dobbiamo convincerci che questo scopo, malgrado ogni accorgimento, per quanto è degli zuccheri, non si è raggiunto per la via sin qui battuta.

Così sarà, lo temo, anche questa volta.

Vede, onorevole ministro, io non censuro solamente la sua opera; io dico che essa è il frutto di un indirizzo sbagliato da lunga data. Darà una nuova delusione da aggiungere alle altre fin qui avute. Nulla di più e nulla di meno di questo, poichè in materia di aggravii l'esperienza deve pur insegnare; ed è per tale

ragione che io mi iscrissi contro il disegno di legge.

Tuttavia, per quanto io non sia di parere che convenga di nuovo inacerbire la gabella degli zuccheri, la quale è giunta anche prima d'ora al punto che io vorrei dire di rifiuto, non ho però potuto consentire nella sospensiva proposta dall'egregio mio amico e maestro Colombo, col quale pure consento in tante altre considerazioni relative a questa materia. Non ho potuto consentire nella sospensiva perchè, secondo il mio modo di vedere, il *catenaccio* posto dall'onorevole Colombo, come egli ebbe a riconoscere lealmente, non ha dato quegli effetti che se ne riprometteva, mentre ha, effettivamente, accresciuto, sempre a mio modo di vedere, di troppo la protezione delle raffinerie e per questa parte ha bisogno di esser corretto.

Ma le correzioni, che propone l'onorevole Grimaldi col suo disegno di legge, raggiungono lo scopo? Io mi permetto di dubitarne.

Lo scopo del decreto 21 novembre 1892 è quadruplice: promuovere l'introduzione di determinate qualità di zuccheri greggi; ridurre l'eccesso di protezione delle raffinerie; impinguare l'erario di 2,391,000 lire; non alterare il prezzo di vendita.

Ora, io non parlerò dell'alterazione del prezzo di vendita, perchè ne fu discorso prima d'ora; ma, incominciando dal primo punto, in quanto al promuovere l'introduzione di determinate qualità di zuccheri greggi, io dubito assai, come dissi, che i provvedimenti dell'onorevole Grimaldi raggiungano lo scopo.

In che consistono infatti questi provvedimenti? Nell'aver riportato il grado polarimetrico da 97 a 98; vale a dire nell'aver riportato la classificazione degli zuccheri greggi a quel punto, che all'Amministrazione delle gabelle, nel 1891, pareva servisse non già ad eccitare l'introduzione diretta di quelle determinate qualità di zuccheri greggi, ma ad impedirli.

Leggete, o signori, la relazione ministeriale e quella della Commissione che esaminò il disegno di legge del 1891 e vedrete che precipuo scopo della riforma, inaugurata dall'onorevole Colombo, fu di ribassare il grado di qualità degli zuccheri greggi, sicchè fosse impedita, in gran parte, l'introduzione dei greggi di qualità superiore e questi potessero essere sostituiti, nel consumo, dai raffinati.

A questo fine l'onorevole Colombo e l'Am-

ministrazione delle gabelle credevano sufficienti quei 98 gradi di polarimetria, che la Commissione parlamentare ridusse poi a 97.

Ora, come può essere che dal 1891 al 1892 quel medesimo grado di polarimetria, che pareva diretto ad impedire, oggi abbia la virtù di promuovere?

Ecco perchè io dico: onorevole ministro, il vostro provvedimento, in quanto riguarda il fine di permettere l'entrata di quelle speciali qualità di greggi che debbono venire in aiuto di rispettabili industrie e dei consumi più popolari, non frutterà. La vostra riforma, per tale effetto è deficiente; essa non è abbastanza audace. Ed è per questo che io mi sono permesso di proporre, fra l'altro, nell'emendamento all'articolo 1, di portare il grado polarimetrico almeno a 98 e mezzo. Forse anche a tal limite si potrebbe dubitare dell'esito, imperocchè nella relazione che precedeva il *catenaccio* del 1891 è detto che gli zuccheri, i quali entravano in paese prima di allora, arrivavano persino a 99 e un quarto di polarimetria, ed è per tale guisa che si prestavano, in parte, anche al consumo diretto. Ma certamente non è coi 98 gradi, che voi otterrete quanto dite di desiderare, e che io pure desidero con voi.

Altro scopo della proposta di legge è quello di ridurre la protezione delle raffinerie, divenuta eccessiva. Già ebbi l'onore di dire alla Camera che io stesso son d'avviso che in proposito qualche cosa debba esser fatta; che le raffinerie, dal regime inaugurato nel 1891, conseguirono benefizi eccessivi, i quali non nelle tasche loro, ma, avrebbero dovuto affluire nelle casse dello Stato. Ma qui, invece di essere difettoso, il progetto presentato dall'onorevole Grimaldi, è eccessivo, ed eccessivo per questa ragione: in qual modo si comporta relativamente alle raffinerie e ai pesi che impone ad esse questo disegno di legge? Cresce di quattro lire il dazio sul greggio, mentre non dà beneficio ad esse che di un grado di polarimetria. Ora, un grado di polarimetria, stando alle accurate esperienze fatte per lunghi anni dalla nostra Amministrazione delle gabelle, corrisponde a circa uno e mezzo per cent di rendimento. Anche a questo proposito io spero di non essere smentito, quantunque corrano voci alquanto incerte sul rapporto del grado di polarimetria dei greggi col rendimento in raffinato.

Io ho qui alcuni dati, che vengono dal laboratorio chimico delle gabelle, secondo i quali, intorno ai 98 gradi di polarimetria, la media di rendimento corrisponde a 1.50 per cento per ogni grado polarimetrico.

E poichè la tassa è di lire 80 al quintale il rendimento di un grado equivale a lire 1.20; cifra che rappresenterà il vantaggio delle raffinerie, per quanto è del grado polarimetrico innalzato da 97 a 98. Ma poichè d'altra parte voi le aggravate di 4 lire di aumento sul greggio ne risulta a loro carico un danno di lire 2.80. Ebbene, possono le raffinerie oggi sopportare questo nuovo carico? Qui sta il nodo della questione; giacchè, se esse lo possono, l'effetto del provvedimento sarà soltanto di diminuire i loro lucri; ma in caso diverso il maggiore aggravio andrà a cadere in tutto od in una parte sul consumo.

Il maggiore aggravio, ho detto, è di lire 2.80 al quintale per le raffinerie. Con un consumo medio di 700,000 quintali si arriva ad un aggravio annuo di circa due milioni. Possono, ripeto, le raffinerie sopportarlo? (*Interruzione*).

Ecco uno specchio dei dividendi e degli interessi pagati dalle raffinerie nel corso dell'ultimo undicennio. Come vedete è un periodo abbastanza lungo, tanto da far sicuri che la indagine si avvicina, il più che sia possibile in questa difficile materia, alla precisione ed alla verità. Orbene, le raffinerie avrebbero distribuito dal gennaio del 1882 al marzo 1892 (undici esercizi) lire 301.50 per ogni azione di lire 250. Dimodochè la media annuale sarebbe di lire 27.41.

In questi benefizi si trovano conglobati tutti i lautissimi e forse anche non completamente legittimi lucri che esse conseguirono in occasione dei vari catenacci che si sono seguiti; lucri che in qualche esercizio, superarono persino i 2 milioni. Or bene, se voi deducete questi maggiori utili, i quali non hanno nulla a fare con l'esercizio industriale, ma sono piuttosto il frutto di speculazione, voi trovate che il dividendo distribuito dalle raffinerie ammonta a... (*Interruzioni*).

Una voce. Al 6.92 per cento.

Rubini. Precisamente, al 6.92 per cento.

(*Segni d'impazienza a sinistra*).

Voci. Parli! parli! (*a destra e al centro*).

Rubini. È una questione importante; perchè ad ogni 10 centesimi corrisponde quasi un centinaio di mila lire; ed io che son propenso

a diminuire ragionevolmente questi lucri, non credo inutile che la Camera la consideri con maturo esame.

Or bene, poniamo il 7 per cento. Ma, se voi deducete da questo 7 per cento quello che vuol dedurre l'onorevole ministro col disegno di legge, e che equivale a circa il 10 per cento, le raffinerie non potranno aver margine per vivere, a meno che non trovino un mercato disposto a ricevere in parte la ripercussione di quel maggiore aggravio, o che non intervengano altri temperamenti.

Sulla misura di questa ripercussione non posso pronunziarmi, mancandomi le cognizioni speciali; ed io desidero di ragionar sopra cifre, fisse, ben determinate, ben conosciute e non per ipotesi; ma, se e quale essa possa essere, concluderebbe sempre in un vero e proprio aggravio di tassa per i consumatori.

Ad ogni modo, sta il dilemma: o voi, volendo dedurre dagli utili delle raffinerie quella enorme cifra, le fate perire, oppure una parte di quel maggiore aggravio dovrà per forza ricadere sul pubblico.

Dice il ministro: voi dovete considerare che quei due milioni entrano nelle casse dello Stato.

Ahimè, ministro Grimaldi! mi pare che io abbia parlato invano, quando dissi che, dal 1885 in poi, avendo aumentato la gabella del 50 per cento, non due milioni, nè un milione, ma neanche un centesimo è entrato di più nelle casse dello Stato. Quando una gabella, in relazione ad una determinata industria, ed al paese in cui si trova, raggiunge un certo punto, avete un bel torcerla e ritorcerla, voi non ottenete nessun sensibile effetto per l'erario. Ecco perchè temo che quei 2 milioni o non entreranno nelle casse dello Stato, o uccideranno le raffinerie, o dovranno convertirsi in un maggiore aggravio pei consumatori.

Però io credo, a questo proposito, che anche l'onorevole ministro si sia persuaso, od almeno abbia dichiarato d'esser corso troppo oltre.

Si è parlato (ed io qui, riferendo le voci, non credo di commettere indiscrezione, perchè molti dei nostri colleghi ne sono partecipi, e perchè la questione fu trattata anche dalla Giunta), si è parlato di possibili facilitazioni amministrative, che il ministro sarebbe disposto a concedere alle raffinerie, pur di mantenere integro il suo disegno di legge. Queste

facilitazioni sarebbero di tale gravità e di tale importanza, da mutare completamente faccia al problema.

Esse consisterebbero in queste due, specialmente importanti: una è quella di cambiare il metodo per l'accertamento del grado polarimetrico delle materie greggie, che le raffinerie introducono. E con tale facilitazione si otterrebbe un vantaggio di 0,80 gradi di accertamento polarimetrico, corrispondente a 1,20 per cento di rendimento; quindi a circa 96 centesimi per quintale, se, come ho detto, ragguagliamo il grado polarimetrico a 1,50 per cento di maggior rendimento, ed a lire 1,20 di tassa.

Ma non basta. Si è detto che il ministro sia disposto a prorogare i termini dei pagamenti del dazio.

Qui si tratta di milioni e di milioni, e voi capirete, onorevoli colleghi, che quando il ritardo si estendesse soltanto a pochi mesi, si tradurrebbe in una cifra notevolissima di vantaggio, da un lato per le raffinerie, e dall'altro, di danno all'erario.

Si è detto cioè, che invece di pagare come oggi si fa immediatamente, o quasi, il dazio, perchè le liquidazioni oggidì succedono ogni 8 o 15 giorni dopo l'introduzione della merce in dogana, o, per meglio esprimermi, dopo la presentazione della dichiarazione, si vorrebbe in futuro accordare alle raffinerie il ritardo del pagamento fino a 4 mesi. Ora 4 mesi al 4 e mezzo per cento d'interesse annuo rappresentano l'1 e mezzo per cento, e per 80 lire di dazio al quintale, lira 1.20 circa. Quindi il totale vantaggio delle raffinerie, ottenuto mediante queste speciali agevolanze amministrative sarebbe tale, che il maggiore provento sperato dal Governo se ne andrebbe in fumo.

L'aggravio, in ultima analisi, resterebbe come al solito vivo per i minuti consumatori che, in pratica, non potranno giovare delle facilitazioni annunziate, ma per i grossi consumatori si ridurrebbe a poco o nulla.

L'onorevole ministro, il quale in seno alla Giunta del bilancio ebbe a rispondere alle interrogazioni che si riferivano a questo argomento, non ha negata la possibilità di concedere queste agevolanze alle raffinerie. Egli disse, precisamente, che per intanto il misuratore polarimetrico usato non si mutava, ma che se in avvenire si fosse trovato un istru-

mento più esatto, egli per amore della giustizia avrebbe fatto usare quello.

Questa risposta, relativamente al modo di esplorare la ricchezza polarimetrica in saccarosio dello zucchero introdotto, non ha completamente rassicurato gli animi dei miei colleghi della Giunta del bilancio; sicchè essi vennero a concludere, che giovava introdurre nella relazione l'espressione esatta dei loro sentimenti. Questa espressione si trova a pagina 6 della relazione dell'egregio collega Giovanelli.

E dice così:

« Non di meno la Commissione tiene a dichiarare che debba essere ben inteso che il polarimetro che in avvenire sarà adoperato per la constatazione della classe degli zuccheri introdotti o fabbricati nello Stato sia tale che alla graduazione di 98 gradi corrisponda a tutela delle finanze dello Stato la stessa proporzione di saccarosio che si verifica col polarimetro attualmente in uso. »

Ed è necessario che così si intenda; nessuno ecciperà l'introduzione dell'uso di un istrumento più esatto; ma ciò che si vuole è che sia *tarato* in modo che a 98 gradi corrisponda precisamente alla ricchezza zuccherina quale è intesa col metodo attualmente in uso, e che dà norma al presente disegno di legge.

Io ho l'onore di riprodurre questa esposizione di sentimenti dei miei colleghi della maggioranza della Giunta del bilancio in un ordine del giorno, che voglio sperare l'onorevole ministro abbia ad accogliere, onde non lasciare sussistere dubbi al riguardo.

E vengo alle epoche di pagamento. Qui l'onorevole ministro si è espresso in modo che se ha potuto rassicurare taluni, non ha completamente rassicurato me ed altri dei miei colleghi.

L'onorevole ministro nella risposta al quesito II dice:

« Nessuna intenzione si ha di mitigare le condizioni del deposito di cauzione e della liquidazione dell'importo del dazio. Le raffinerie saranno trattate come tutti gli altri contribuenti, cioè, avranno facoltà, quando lo richiederanno, di fare gli sdaziamenti dello zucchero a riprese, previa garanzia del dazio. »

Ed è qui che vi prego di fare attenzione. La garanzia del dazio oggi si versa in numerario, in biglietti di Stato; ed a operazione finita si converte nel pagamento dei

diritti doganali. Essa entra quindi, subito, all'atto della dichiarazione, nelle casse dello Stato.

Per contro, in avvenire sarebbe fatta in rendita e si accorderebbe un ritardo nel pagamento di quattro mesi, invece di saldare il dazio immediatamente.

L'onorevole ministro, rispondendo su questo punto, (vedasi la risposta al II quesito allegata alla relazione della Giunta) disse che le raffinerie hanno la facoltà di fare gli sdaziamenti dello zucchero *a riprese*. E questo sta bene; anzi così si usa anche ora. Ma soggiunge (vedasi risposta al quesito I) che la garanzia richiesta per tale operazione si può dare in contanti o *in rendita dello Stato, od anche con la fideiussione personale*. A voce poi soggiunse che non si sarebbe rifiutato di accordare quelle facilitazioni che erano consentite dalle leggi e dai regolamenti.

Ora non è esatto quanto si dice nella risposta al quesito I, che la garanzia, per le operazioni della specie, si può dare anche in *rendita* o per fideiussione; almeno oggi non è così; essa, come già dissi, si dà soltanto in numerario.

Fra le istruzioni emanate dall'Amministrazione delle gabelle il 15 giugno 1887, di cui è cenno anche nella risposta al I quesito, si legge tassativamente questo inciso all'articolo 1°:

« Debbono essere fatti *in valuta metallica od in biglietti di Stato, o già consorziali*, quei depositi, i quali, appena compiute le operazioni doganali, che sono destinati a garantire, vanno convertiti *in riscossione* a saldo dei dazi di importazione. »

Ora questa è una istruzione ministeriale, ed il ministro può sempre mutarla. Ma non è certamente superfluo per il dibattito, e trattandosi, come dissi, di molti milioni, circa sessanta in un anno, di conoscere quale sarà il regime futuro; ed io preciso la mia domanda all'onorevole ministro chiedendogli se intende mutarla, per permettere, anche nei casi della specie, il deposito in rendita; e quindi ancora di concedere quattro mesi di tempo al pagamento effettivo. Anzi, poichè mi pare che ogni mutamento al riguardo sarebbe non solo inopportuno, ma nocivo, ho presentato un analogo ordine del giorno. Mi pare che i due argomenti sieno così importanti da esigere esplicite e chiare dichiarazioni da parte del ministro.

Ripeto che credo le disposizioni del nuovo decreto troppo rigorose per le raffinerie; quindi opportuno di raddolcirle alquanto; ma pare a me indubitato che ciò si convenga fare per atto esplicito legislativo, e non per disposizioni amministrative, onde ne abbiano garanzia di stabilità e la finanza e gli stessi industriali. A questo appunto tendono le proposte che feci a guisa di emendamento dell'articolo 1, con che sono anche venuto alla ultima parte del mio discorso.

Le riepilogo per sommi capi, non essendo più il tempo di svolgerle.

Già dissi il perchè, per agevolare l'introduzione di zuccheri greggi di qualità superiore, occorre portare il grado polarimetrico da 98 a 98 e mezzo; e ciò propongo.

Proporrei inoltre di ribassare il dazio dei raffinati di una lira. Con tale ribasso noi verremo a togliere alle raffinerie quella eccessiva protezione che avvertimmo esistere, e che la maggioranza di noi desidera di restringere.

È un ribasso che corrisponde circa a 750 mila lire all'anno e non è poco. Suo effetto sarà di rendere la concorrenza estera, non solamente nominale, ma potenziale, anzi effettiva; quindi si ripercuoterà benignamente sul prezzo di consumo.

Propongo inoltre di fissare il dazio del greggio a lire 79, invece delle lire 80.75 del decreto. In confronto del dazio preesistente, sarebbe un rialzo di sole lire 2.25, in luogo delle lire 4 proposte dal Governo; ma tale rialzo di lire 2.25 non è aggravio, perchè compensato dal miglioramento di un grado e mezzo polarimetrico, e dalla maggiore resa dello zucchero di barbabietola, che la polarimetria mise in voga, in confronto del coloniale.

Io raccomando alla loro attenzione tutto questo; senza speranza, però, che venga accettato, vista la condizione della Camera. Ad ogni modo avrò fatto il mio dovere.

Noi dobbiamo recidere quello che vi è di eccessivo nella protezione di cui oggi fruiscono le raffinerie; ma insieme non volere che si abbiano a chiudere, o, per impedire questo, favorirle con agevolanze speciali.

Noi abbiamo promesso di non aggravare la mano sul contribuente; ma a questo certamente arriva, se non è modificato, l'attuale disegno di legge con la proposta di maggiore aggravio di lire 4 sul greggio, in confronto di un solo grado di vantaggio nell'analisi polarimetrica.

Pertanto o questi sostanziali difetti si correggono, od io sarò costretto a votare contro.

Ho finito.

Presidente. L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arbib. Se mai avessi avuto qualche dubbio intorno al voto da dare a questo disegno di legge, dichiaro che le osservazioni fatte con molta diligenza e con molta competenza dall'onorevole Rubini, non solo non valgono a distogliermi dal dare il mio voto favorevole, ma quasi mi confortano a ciò.

Mi si permetta che io mi fermi sopra un punto solo del suo importante discorso. Egli ha tentato di dimostrare alla Camera che le raffinerie non avrebbero potuto sopportare quest'aumento di dazio decretato col *catenaccio* ultimamente pubblicato; ma nel fare i conti li ha presentati con cifre tali, che valgono a dare non solo la speranza, ma anche la certezza che le raffinerie potranno benissimo trovare ancora il 7 per cento d'utile che esse denunciano, il quale forse è molto maggiore, tanto più che quest'ultimo *catenaccio* contiene vantaggi per esse di cui non si è fatta parola, ma che pure sono degni di considerazione.

Però se per considerazioni generali, intorno a cui dirò una parola, sono disposto a dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, credo di dover reclamare dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Camera un'emenda alla legge stessa, affinché le ragioni di giustizia e di convenienza non siano offese.

Qui si riscontra un difetto che purtroppo si è verificato sempre ogni qualvolta si è trattato di leggi di *catenaccio* sugli zuccheri, intorno alle quali io ebbi l'onore di richiamare l'attenzione della Camera sino dal 1888, ed intorno a cui sono obbligato di tornare anche oggi.

Il problema degli zuccheri in Italia non si considera che dal punto di vista delle raffinerie, e pertanto, una volta che si determina di aumentare il dazio di introduzione degli zuccheri che vengono dall'estero, si stabilisce, in omaggio al trattato di commercio con l'Austria, un aumento identico per gli zuccheri che si producono in paese. Si dice unicamente così: aumentiamo il dazio di introduzione di 4 lire e frattanto aumentiamo la tassa di fabbricazione di 4 lire; e

tutto questo senza considerare menomamente, sotto nessuno dei suoi aspetti, questo importante problema della produzione dello zucchero indigeno.

Però in questo *catenaccio* il difetto assume una portata molto maggiore per le ragioni che brevemente esporrò, e che sono degne dell'attenzione della Camera.

Avendo portato il grado polarimetrico a 98, per le stesse ragioni che furono già dette dall'onorevole ministro del tesoro, che non furono disconosciute dall'onorevole Colombo e che furono precisate e determinate, con la più grande esattezza, dall'onorevole Rubini, avete questa prima conseguenza, che col dazio di 4 lire potete introdurre in paese una qualità di zucchero greggio, che vi dà poi un prodotto di zucchero raffinato, maggiore di quella, che avevate col grado polarimetrico a 97; in questo non c'è alcun dissenso possibile.

L'onorevole Rubini calcolava questa differenza, se ho bene afferrato le sue cifre, in lire 1.20; e per conseguenza diceva: notate bene, onorevoli colleghi, che il vero aumento di dazio per le raffinerie è 2.80. Per dire la verità i dati, che avrei io, porterebbero una differenza molto maggiore, e l'introduzione di quei tali zuccheri dell'Egitto e della Guadalupa di cui ha parlato l'onorevole Grimaldi, potrebbe dare un rendimento assai maggiore di quello che si è detto. Ma ammetto anche le cifre dell'onorevole Rubini. Il fatto è però che mentre per lo zucchero che s'introduce dall'estero v'è questo beneficio, vale a dire di avere con 100 chilogrammi di zucchero greggio una maggior quantità di zucchero raffinato; questo beneficio va a tutto danno dello zucchero indigeno che noi fabbrichiamo con prodotti nostri estraendolo in casa nostra dalle barbabietole.

Ora onorevole ministro del tesoro, abbia tanta pazienza, se io mi prendo la libertà di farle un'osservazione alla quale confido che presterà benevola attenzione anche il suo collega il ministro di agricoltura.

Noi in verità procediamo nel modo più singolare e bizzarro, mi sia consentito il vocabolo. Enunciamo spessissimo dei principii sui quali siamo costantemente tutti d'accordo; dichiariamo tutti nello stesso modo, e quasi con le stesse parole, che la soluzione dei problemi non può trovarsi che in una data maniera. Però ogni qual volta uno di questi

problemi si affaccia praticamente dinanzi a noi, invece di risolverlo nel modo che avevamo indicato, lo risolviamo tutto all'opposto.

Che cosa diciamo noi continuamente? Che cosa ha detto il Ministero nel suo programma? Abbiamo detto e ripetuto che il disagio economico dell'Italia non si potrà in nessuna maniera curare, se non che aumentando la produzione, favorendo l'agricoltura, curando per tal modo che la ricchezza naturale del paese aumenti. Ebbene, voi avete qui un mezzo, indiretto se volete, per il quale si potrebbe veramente concorrere a questo miglioramento economico del nostro paese; voi potreste, non dico favorire ma, per lo meno, non disturbare, non inceppare, non mostrare avversione a questo sviluppo della coltura della barbabietola in Italia; potreste dare degli affidamenti che è uno dei problemi dei quali vi interessate, e che cercherete di risolvere praticamente; ma quando capita l'occasione, inavvertentemente, onorevole ministro del tesoro (perchè pur troppo camminiamo tutti sopra certe rotaie dalle quali non ci sappiamo distaccare) quando vi capita l'occasione in cui potreste in qualche modo promuovere, aiutare, incoraggiare questo sviluppo della coltura della barbabietola, in guisa che ne derivasse poi un aumento di produzione di zucchero indigeno, venite a fare tutto il contrario.

E che sia cosa importante si desume da due dati.

Prima di tutto da quello che fanno gli altri paesi; in secondo luogo da quello che veramente, per l'esperienza fatta, siamo in grado di fare anche noi.

Nel 1890-91, in Germania si è prodotto tanto zucchero di barbabietola per tonnellate 1,320,000: in Austria per 777,000. E, per citare paesi piccoli, nel Belgio per 177,000.

In Italia, sebbene siamo in aumento, se n'è prodotto solo per 788 tonnellate.

C'è un aumento, perchè fortunatamente si è trovato chi, con molto coraggio, con molta perseveranza e con molta attività, ha cercato di svolgere questa industria: 444 nel 1888-89, 688 nel 1889-90, 788 nel 1890-91. Quindi si vede che la possibilità di svolgere questa coltura della barbabietola c'è. (*Rumorì*).

Se la Camera vuole che non finisca il mio discorso!...

La possibilità di svolgere questa coltivazione, dalla quale potrebbe derivare una

importantissima industria c'è, e non si domanda altro se non che sia messa in condizione di poter fiorire.

Ora io chiedo al ministro del tesoro che, tenuto conto che il portare il diritto polarmetrico a 98, anzichè a 97, aiuta le raffinerie e consente loro indiscutibilmente un provento maggiore sopra ogni quintale di zucchero greggio che importeranno, sia in qualche modo provveduto; affinchè da questo vantaggio delle raffinerie non debba venire danno ad una industria nazionale, che noi possiamo e dobbiamo aiutare. (*Segni d'impazienza*).

Ho finito. Lasciatemi esprimere la mia idea.

Io spero che l'onorevole ministro del tesoro avrà la bontà di assicurarmi che questo importante problema sarà da lui esaminato con ogni maggior cura e che sarà provveduto affinchè questa legge non sia in alcun modo di danno al pacifico svolgimento di una industria, che è pure la più promettente del nostro paese.

Aggiungo una sola parola per determinare esattamente quali sono le ragioni, per le quali do voto favorevole a questa legge.

L'onorevole Colombo ha fatto una dichiarazione a proposito del *catenaccio* da lui proposto alla Camera un anno fa. Io rammento benissimo il momento in cui quel *catenaccio* fu votato. Ci fu chiesto con la promessa che il maggior provento che l'erario ne avrebbe avuto sarebbe servito non solo a mantenere il pareggio nel bilancio dello Stato, ma altresì a far fronte alle spese ferroviarie.

Qui accade un fatto che si produce da troppi anni perchè non debba richiamare la nostra attenzione, o signori. A dicembre i nostri discorsi finanziari hanno una intonazione, a maggio ne hanno una totalmente diversa. A dicembre si domandano provvedimenti, coi quali si assicura il consolidamento del pareggio del bilancio; e questo scopo essendo veramente supremo e collegandosi con tutto quanto lo svolgimento dell'economia nazionale, fa sì che la Camera vi consenta.

Noi ci troviamo adesso in condizioni analoghe a quelle in cui eravamo nel dicembre dell'anno scorso. Abbiamo la promessa fondata (lo ammetto benissimo) su calcoli molto positivi di avere conseguito il pareggio nel bilancio 1892-93, e certo nel bilancio 1893-94; e questa promessa nasce, oltrechè dai provvedimenti che esamineremo ad anno nuovo, anche da quest'altro piccolo *catenaccio* che il

Ministero ha decretato. E sta bene. Quindi, per queste considerazioni politiche, per le quali io m'indussi a dare il mio voto a tutto ciò che poteva liberare l'Italia dall'angoscia del disavanzo, per quelle stesse ragioni io voterò anche questa legge. (*Rumori — Bravo! Bene!*) Ho finito.

Presidente. Ma, onorevole Arbib, tenga conto del momento in cui siamo!... (*Benissimo!*)

Arbib. Ma vediamo quel che facciamo! Dobbiamo votare una legge d'imposta! (*Denegazioni al banco dei ministri.*)

Non volete nemmeno che si faccia il nostro dovere di deputati?

Presidente. Scusi. Io ho cercato di tutelare i suoi diritti; ma Ella pure deve tener conto, come ho già detto, del momento in cui siamo; e che discorsi lunghi non sono possibili.

Arbib. Ma se sono appena dieci minuti che parlo! (*Oh! oh! — Rumori.*)

Ma poichè siamo davanti ad una legge di imposta...

Grimaldi, ministro delle finanze. No!

Arbib. ... io credo mio dovere il dire quello che penso. E quindi io prego l'onorevole presidente non tanto di essere indulgente verso chi rumoreggia, quanto di essere benevolo verso chi esprime i propri sentimenti.

Io chiedo all'onorevole ministro delle finanze, e mi par ciò ragionevole nell'atto in cui stiamo per votare una legge di imposta come tutte le altre, che ci dica ben chiaro se con questa legge il pareggio del bilancio è finalmente raggiunto e che non verrà un'altra volta a proporre nuove imposte... (*Vivi rumori.*) Spero che l'onorevole ministro vorrà dire una parola sulla questione da me sollevata. (*Interruzione.*) E questo è il dissenso! Voi altri dite di no ed io dico di sì. (*Oh! oh!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. Onorevoli colleghi; fra le legittime impazienze della Camera, e l'adempimento dell'obbligo mio, io cercherò di prendere la media, e con la velocità della parola guadagnar tempo.

Dichiaro dunque all'onorevole Rubini che egli ha fatto il discorso, che io mi potevo attendere più favorevole alla legge. Io non posso seguirlo nelle sue elucubrazioni sui bilanci delle raffinerie: non è questo il mio ufficio. Ufficio del ministro delle finanze è quello di conciliare, quanto più è possibile, le ragioni dell'erario con quelle delle indu-

strie; non dare a queste più di quello che meritano per poter prosperare, perchè il di più andrebbe a danno dei consumatori, e non entrerebbe nelle casse dello Stato. L'onorevole Rubini ha dato la dimostrazione più solenne di ciò che ho detto; perchè gli anni a cui si riferiscono i bilanci ed i dividendi da lui accennati, sono appunto quelli, in cui le raffinerie avevano la protezione, alla quale il mio progetto le riconduce. Infatti i suoi calcoli riguardano il periodo dal 1881 al 1891. Il *catenaccio* dell'onorevole Colombo, che accorda una maggiore protezione alle raffinerie, è del 22 novembre 1891. Dunque dal 1881 al 1891 esse hanno potuto distribuire i dividendi da lui accennati, con la protezione finanziaria di 13.25 e con la protezione industriale di 8.30. E poichè, con calcoli non miei, si dimostra che sono queste le protezioni accordate col mio progetto (*Benissimo!*), esso merita per conseguenza tutta la considerazione, per le ragioni stesse accennate dall'onorevole Rubini. (*Bene! Bravo!*) Egli però mi domanda proprio tassativamente: Ma il ministro intende accordare alle raffinerie degli zuccheri agevolze speciali?

Guardate la mia condizione! Dapprima sono accusato, per aver voluto quasi uccidere le raffinerie; poi mi si dice: Quale protezione, quali agevolze avete loro accordate?

Ma, onorevole Rubini, io avrei accordato alle raffinerie delle agevolze, le quali annullerebbero il beneficio finanziario del disegno di legge? E mi sarei pigliato il gusto di tribolarmi in tal guisa dinanzi alla Giunta del bilancio, ed ora dinanzi a voi, per fare solo il vantaggio delle raffinerie, nessuno dell'erario? Ciò non è assolutamente concepibile. Ella mi ha dato i mezzi per dimostrare che il mio progetto tende a migliorare la finanza, senza danno, ripeto, dei consumatori; tende a ridare all'erario quel di più di protezione, che avevano le raffinerie. Io vorrei poter far ricredere coloro che, come l'onorevole Rubini, parlavano d'imposta. No, onorevole Rubini; può votare con sicurezza questo disegno di legge. Non è questa un'imposta: perchè l'imposta dello zucchero, a danno dei contribuenti, riguarda il raffinato, ed il dazio sul raffinato resta quale è; la elevazione del dazio sul greggio, da 76.75 a 80.75, come io propongo, non serve ad altro che a far ritornare nelle casse dell'erario quel che guadagnavano le raffinerie, senza alcun vantaggio dei consu-

matori prima; senza alcun aggravio dopo che avrete approvato la legge. Dunque, intendiamoci bene.

Rispondo all'onorevole Rubini, poi, che, nelle istruzioni del 1887, è detto chiaro, nell'articolo 1, che i depositi in danaro, od in cartelle del debito pubblico, per garanzia di determinate operazioni doganali, multe e spese processuali, debbono essere fatti presso i ricevitori di dogana.

Dunque, dichiaro formalmente che non intendo accordare alle raffinerie altri vantaggi, altre agevolzze al di là di quello che mi è consentito, per tutte le industrie, dai regolamenti e dalle istruzioni doganali in vigore. Quando, dunque, io accorderò alle raffinerie, come, ripeto ad ogni altra industria, di poter fare i loro depositi in cartelle del debito pubblico, non farò, come non farei ora, se non che eseguire esattamente le istruzioni. Perciò, io non posso accettare assolutamente nessuno dei due ordini del giorno, presentati dall'onorevole Rubini. Egli dice:

« La Camera delibera che, nulla sia mutato nei termini e modi di dichiarazione, garanzia ed assolvimento dei diritti doganali attualmente in vigore per gli zuccheri ».

È inesatta la formula del suo ordine del giorno, il quale farebbe credere che, per gli zuccheri, vi sia un modo doganale speciale, il che non è.

Per gli zuccheri, non vi è se non quel che vige per tutte le altre industrie. Egli poi chiede che nulla sia mutato nei termini e modi di dichiarazione.

Nulla posso mutare da quello che mi è imposto dalla legge, e debbo fare tutto nei limiti delle istruzioni e dei regolamenti attuali.

Il suo ordine del giorno dice che io non debbo violare la legge; io non ho bisogno di un ordine del giorno per questo. Se la violassi, ne subirei tutta la responsabilità. Da vari anni che sono stato al Ministero, mai ho meritato tale accusa, ed è inutile che faccia dichiarazioni di rispetto alla legge. Questo è un obbligo mio, come di qualunque altro ministro.

Io assumo, quindi, tutta la responsabilità, della quale debbo venire a render conto al Parlamento; e non solo per gli zuccheri, ma per tutte le materie, e non sono poche, che possono riguardarmi.

In secondo luogo, l'ordine del giorno del-

l'onorevole Rubini riguarda il polarimetro, ed altre cose scientifiche. Io non intendo di fare qui una discussione scientifica.

Troppo ho dovuto studiare per comprendere che cosa sia il polarimetro, e come si facciano le osservazioni polarimetriche per la classificazione degli zuccheri; e non posso perciò pretendere d'impegnare la Camera in una discussione di questo genere, come vorrebbe l'onorevole Rubini, col suo ordine del giorno:

« La Camera delibera, che nel caso della adozione in avvenire di un metodo saccarimetrico diverso da quello usato sino ad oggi dall'Amministrazione finanziaria, esso sia tale, a tutela dell'erario, che alla graduazione di 98 gradi corrisponda la stessa proporzione di saccarosio, che si verifica col polarimetro Schmidt e Haeusch attualmente adoperato per la classificazione degli zuccheri. »

No: io la libero da tutte queste dimostrazioni, che del resto sono state accennate dalla Commissione. Si parla di polarimetri e di saccarimetri tedeschi e francesi, della prima e della seconda maniera. Si vuole, con questo metodo, quasi mettere un limite alla scienza; in modo che, se essa in avvenire trovasse uno strumento più perfetto dell'attuale, il Ministero non potrebbe, e non dovrebbe attuarlo, se non a quelle date condizioni.

Io non posso sapere ciò che farà la scienza in avvenire, e dico francamente alla Camera che intendo continuare nel sistema usato fin qui, che è il più esatto.

La Camera sa che vi è un laboratorio chimico, alla cui direzione sta uno scienziato distintissimo, conosciuto in tutta Europa, il senatore Cannizzaro.

Io non farò quindi che dipendere dai dettami della scienza. Nè la Camera può pretendere che io diventi dotto in materia polarimetrica, saccarimetrica, e compagnia bella. (*ilarità*).

Io non posso fare altro che prendere quest'impegno davanti alla Camera: di seguire cioè quel metodo che m'indicherà la scienza, quel metodo che m'indicherà la Direzione del laboratorio chimico delle gabelle. Cessino dunque tutte le discussioni più o meno persistenti sopra agevolzze, che io abbia voluto fare alle raffinerie. Non intendo fare altro trattamento se non quello che ho dichiarato oggi davanti alla Camera.

E dopo ciò non posso assolutamente accettare nè gli ordini del giorno, nè la proposta del collega Rubini, la quale per tutte le ragioni che ho dette poc'anzi, per tutte le ragioni che sono nella relazione parlamentare, e ministeriale, non può essere accolta; perchè modifica addirittura il sistema stabilito col disegno di legge, che ho avuto l'onore di sottoporvi.

Due parole all'onorevole mio amico Arbib. Egli si preoccupa della fabbricazione dello zucchero indigeno di barbabietola. Dichiaro che desidererei che prosperasse l'industria dell'estrazione dello zucchero dalle barbabietole, e perciò egli può essere sicuro di tutte le mie premure nell'agevolare le condizioni di questa industria. Se io ne ho dovuto parlare nell'articolo 2 del Decreto ministeriale, è stato appunto perchè la tassa interna di fabbricazione, per convenzione internazionale, dico internazionale, deve essere in relazione ai diritti di confine.

L'articolo 2 del Decreto, che la Camera oggi discute, è una riproduzione ritenuta necessaria da una disposizione internazionale. Mi preoccuperò di tutte le agevolanze, che potrò fare all'industria interna della fabbricazione, e non intendo ora, nè la Camera certamente me lo consentirebbe, di venire a discutere tutto ciò, che, per regolamento od istruzioni, possa darsi a questa industria.

Finalmente l'onorevole Arbib ha parlato di programma finanziario. Dovrei, per rispondere adeguatamente a lui, fare oggi la esposizione finanziaria. Ma la Camera mi ha dato il tempo di farla in sede più opportuna, cioè nell'assestamento del bilancio, od anche prima. Gli dirò solo una cosa, e glielo garantisco, riguardo al metodo da me seguito.

Egli dice: a dicembre si presentano i *catenacci*, e si fanno votare, dicendo che con essi il pareggio del bilancio è assicurato: poi, di fronte alle lunghe vacanze estive, i ministri del tesoro mutano sistema, e dicono che il pareggio del bilancio non è assicurato.

Ripeto, non è ora il momento di discutere se con questo e con altri mezzi, che il Ministero ha studiato, il pareggio fu assicurato. Io ritengo di sì. Ad ogni modo posso affermare all'onorevole Arbib ed alla Camera che finchè io sarò ministro del tesoro, non vi sarà se non una edizione sola, e semplice, della finanza italiana. (*Bravo! Bene!*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale, chiedo se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

La pongo a partito.

(*È approvata.*)

Vi sono ora tre ordini del giorno, due dei quali dell'onorevole Rubini, che, sebbene non abbia bene inteso il suo discorso, credo che li abbia svolti in esso.

L'altro è dell'onorevole Ferraris Maggiorino e suona così:

« La Camera, affermando il suo proposito di non votare aumenti d'imposte di qualunque natura, e sotto qualsiasi forma, finchè non siano attuati od almeno proposti provvedimenti di larghe ed efficaci economie, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Ferraris Maggiorino mi ha però dichiarato di rinunciare a svolgerlo e di limitarsi a fare una dichiarazione all'articolo 1°. È vero?

Ferraris Maggiorino. Signor presidente, tenendo conto dei desiderii degli amici che sono sempre a me cari, rinuncio a svolgerlo. (*Benissimo!*)

Presidente. Lo mantiene?

Ferraris Maggiorino. Lo ritiro.

Presidente. Allora riserbo a lei ed all'onorevole Guelpa il diritto di fare una dichiarazione sull'articolo 1°.

L'onorevole Rubini mantiene o ritira i suoi ordini del giorno?

Rubini. Li mantengo, ma non li svolgo.

Voci. Li ha già svolti.

Presidente. L'onorevole ministro li accetta?

Grimaldi, ministro delle finanze. Ho già dichiarato di non accettarli.

Presidente. E la Commissione?

Giovanelli, relatore. La Commissione si è occupata ripetutamente delle varie proposizioni che formano la sostanza degli ordini del giorno dell'onorevole Rubini ed ha dichiarato di non accettarli, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e che sono state riassunte a pagina 6 della relazione con queste parole:

« Non di meno la Commissione tiene a dichiarare che debba essere ben inteso che il polarimetro che in avvenire sarà adoperato per la constatazione della classe degli zuc-

cheri introdotti o fabbricati nello Stato sia tale che alla graduazione di 98 gradi corrisponda, a tutela delle finanze dello Stato, la stessa proporzione di saccarosio che si verifica col polarimetro attualmente in uso presso il laboratorio chimico delle gabelle e che fu finora adoperato per la graduazione degli zuccheri in qualsiasi modo importati o fabbricati in paese. »

E siccome l'onorevole ministro ha confermato in sostanza ed in questa seduta, le dichiarazioni che sono segnate nel verbale della Commissione e riassunte nella relazione, così la Commissione prendendo atto delle precise dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e concordando nell'ordine di idee che le ha dettate, dichiara di non poter accettare gli ordini del giorno dell'onorevole Rubini.

Presidente. Dunque pongo a partito il primo degli ordini del giorno dell'onorevole Rubini:

« La Camera delibera, che nel caso della adozione in avvenire di un metodo saccarimetrico diverso da quello usato sino ad oggi dall'Amministrazione finanziaria esso sia tale, a tutela dell'erario, che alla graduazione di 98 gradi corrisponda la stessa proporzione di saccarosio, che si verifica col polarimetro Schmidt e Haeusch attualmente adoperato per la classificazione degli zuccheri. »

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'altro:

« La Camera delibera che, nulla sia mutato nei termini e modi di dichiarazione, garanzia ed assolvimento dei diritti doganali attualmente in vigore per gli zuccheri. »

(Non è approvato).

Verremo ora alla discussione intorno all'articolo 1 che rileggo:

« Art. 1. È convertito in legge l'annesso Regio Decreto del 21 novembre 1892, n. 671 (Tabella A), col quale furono apportate modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. »

Su questo articolo nessuno è iscritto per parlare nè pro nè contro; soltanto han chiesto di fare dichiarazioni gli onorevoli Ferraris Maggiorino, Sonnino e Guelpa.

Inoltre su questo articolo è proposto un emendamento dall'onorevole Rubini, al quale chiedo se lo mantenga.

Rubini. Essendo stati respinti i miei due ordini del giorno, questo emendamento bisognerebbe variarlo; ma siccome sarebbe a sua volta respinto, così lo ritiro.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Sonnino ha facoltà di fare una dichiarazione.

Sonnino Sidney. Una breve dichiarazione di voto. La stessa motivazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ferraris mi ci obbliga.

Per quanto io riconosca il desiderio e gli sforzi fatti dal Governo di togliere a questo aumento di dazio il carattere dell'imposta, pure credo che una parte dell'aumento ricadrà sui consumatori. In primo luogo lo risentiranno in parte i consumatori dello zucchero raffinato, perchè alzando il costo della materia prima si diminuisce il margine possibile ai ribassi di prezzo per effetto della concorrenza interna e si spinge forzatamente il prezzo del raffinato al massimo limite, cioè al punto al di sopra del quale verrebbe importato lo zucchero estero.

Parlo telegraficamente e forse poco intelligibilmente (*No! no!*). In secondo luogo quest'aumento del dazio doganale sarà effettivamente un aumento d'imposta per tutti quelli che consumano direttamente lo zucchero greggio; non dico per l'intero importare delle quattro lire, perchè d'altro lato si aumenta un grado del polarimetro, rendendo così possibile lo sdaziamento come greggio di uno zucchero alquanto più fine, ma per una gran parte della somma; e ciò tanto per coloro che consumano zuccheri greggi per la fabbricazione di alcuni prodotti, come il vermouth, i canditi, il cioccolato ed altri, quanto per chi si serve di essi pel consumo diretto personale come avviene in alcuni luoghi per parte delle classi povere.

Credo che i risultati di questa legge per la finanza sono alquanto incerti o per lo meno che non possa sperarsene tanto ristoro al bilancio, quanto si augura il ministro; perchè, a consumo uguale di raffinato, alzando di una unità il grado polarimetrico, cioè potendosi le raffinerie valere di uno zucchero di maggior rendimento, esse introdurranno e sdazieranno meno zucchero greggio.

Non è facile oggi stabilire con precisione

di quanto questo vantaggio concesso alle raffinerie, riunito col rialzo nel prezzo del raffinato, che tende a restringere il consumo, possa diminuire per l'erario l'effetto utile del rialzo del dazio sul greggio.

Avrei preferito di molto che si fosse toccato uno solo dei termini, cioè che si fosse mantenuto il grado polarimetrico a 97, riducendo di una lira il rialzo sul dazio e cioè portandolo a tre lire invece di quattro.

Ad ogni modo riconosco che non è questo più il momento di proporre emendamenti; non ci sarebbe alcuna speranza di vederli discutere e tanto meno approvare; oramai bisogna accettare o rifiutare la legge, quale la presenta il Governo.

In questo stato di cose, di fronte ai bisogni della finanza, e, trattandosi di una legge, che, anche se difettosa, può essere sempre facilmente corretta, non posso prendere su di me la responsabilità di negare il voto a questo primo tentativo di rinforzo della entrata, anche se di esito dubbio.

Io accettai, lo ricorderà l'onorevole Grimaldi, il suo *catenaccio* del 31 gennaio 1891 e parlai in favore.

Grimaldi, ministro del tesoro. Perfettamente.

Sonnino Sidney. Il rifiuto, che si facesse ora di questa legge da una Camera nuovamente eletta, sarebbe malamente interpretato dalla pubblica opinione.

Il pubblico non si occuperebbe dei piccoli particolari tecnici della legge respinta, ma vedrebbe nel rifiuto una dichiarazione aperta della Camera nuova di opporsi *a priori* a qualunque rinforzo dell'entrata. Un voto simile sarebbe di grandissimo nocimento al nostro credito. Per queste ragioni voterò la legge. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Berio ha facoltà di fare una dichiarazione.

Berio. In alcune Provincie d'Italia si consuma, specialmente dalle classi povere, lo zucchero greggio. Questa qualità di zucchero sarebbe quella direttamente colpita dall'aumento della imposta. Ma le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, il quale afferma che, portando a 88 gradi polarimetrici lo zucchero di 2ª qualità si potrà introdurre il cristallino, che è quasi zucchero raffinato...

Grimaldi, ministro del tesoro. Precisamente.

Berio. ...fanno sperare che l'aumento attuale di dazio sullo zucchero greggio, sarà largamente compensato dalla importazione del cri-

stallino con vantaggio grande per gli attuali consumatori del greggio.

Io quindi, che avrei sicuramente votato contro la legge senza questa dichiarazione, non volendo privare i consumatori poveri del beneficio dal Governo con tanta sicurezza annunciato, faccio voti che essa si realizzi; ma intanto, pel timore che ciò possa non verificarsi, mi astengo dal votarla.

Presidente. L'onorevole Maggiorino Ferraris ha facoltà di fare una dichiarazione.

Ferraris Maggiorino. La dichiarazione fatta dall'onorevole Sonnino concorda perfettamente nella prima parte con quella che sto per fare.

L'onorevole Sonnino ha dichiarato nettamente che ci troviamo di fronte ad una legge d'imposta: imposta certa sullo zucchero che si consuma come greggio: imposta eventuale e che già attualmente si paga sullo zucchero che si consuma come raffinato. E pur consentendo che in avvenire questa imposta sul raffinato possa in tutto od in parte venir elisa dalla concorrenza estera resterà pur sempre l'altra sullo zucchero greggio. Convengo con l'onorevole ministro che è savio proposito quello di procurare l'introduzione degli zuccheri cristallini come zuccheri greggi; ma in questo caso questi zuccheri cristallini andranno soggetti ad un' imposta di quattro lire per quintale di più di quella che pagavano in passato, quando prima della introduzione del polarimetro entravano come zuccheri greggi. Per conseguenza, in conformità dell'ordine d'idee che fu manifestato da questi banchi, espresso in un ordine del giorno presentato in altra analoga circostanza dall'onorevole Garelli e firmato da 17 di noialtri, che cioè non si debbano votare imposte se prima non siano presentati od attuati larghi provvedimenti di efficaci economie per pareggiare il bilancio, io mi sento sicuro in oggi, nell'animo mio, di non dover votare una prima imposta, senza con ciò ferire in modo alcuno il credito dello Stato.

Perchè a differenza di molti miei colleghi, io non presi davanti agli elettori l'impegno di non votare imposte; ma presi l'impegno di non votare imposte, se prima non erano presentate economie. Ed il giorno in cui vedessi già applicate larghe ed efficaci economie, non mi rifiuterei a votare imposte quando la necessità lo imponesse.

Presidente. L'onorevole Guelpa ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

Guelpa. Nel disegno di legge che si discute, considero specialmente la condizione che da esso viene fatta al consumatore, e specialmente ai consumatori più poveri.

E, siccome questo *catenaccio*, al pari dei precedenti *catenacci*, conduce, a mio modesto parere, ad un aumento del prezzo dello zucchero, che è diventato uno degli alimenti più necessari delle popolazioni operaie; io, per coerenza politica, avendo votato contro i precedenti *catenacci*, ed in omaggio alla convinzione mia profonda che l'imposta indiretta debba ridursi e non aumentarsi, dichiaro che, per queste sole ragioni, voterò contro al presente *catenaccio*. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sonnino, e principalmente quelle dell'onorevole Maggiorino Ferraris e dell'onorevole Guelpa, tendono sostanzialmente a far credere alla Camera che questo disegno di legge abbia un fine assolutamente contrario a quello che effettivamente ha, e contrario agli intendimenti e al programma del Governo.

Il ministro delle finanze ha dimostrato che questo disegno di legge non aumenta, e non può aumentare in alcun modo, il prezzo dello zucchero raffinato; e che anzi consentirà d'introdurre come greggie delle qualità di zucchero che le classi povere possono consumare senza danno della loro salute. Questa è la conseguenza del presente disegno di legge. Se esso avesse costituito un aumento d'imposta, posso assicurare la Camera che non lo avremmo presentato. Io quindi assicuro che nel campo delle riforme e delle economie potremo trovarci d'accordo. Dubito che quando verranno, l'onorevole Ferraris troverà che non sono economie, che non sono riforme...

Ferraris Maggiorino. Aspetti! Vedremo le economie e poi le giudicheremo!

Giolitti, presidente del Consiglio... come ha trovato ora che questa è un'imposta!

Ad ogni modo affermo che nulla vi è di mutato nel programma del Governo; che qui si tratta di richiamare alla finanza guadagni eccessivi fatti da altri, a danno dei contribuenti. Questo è il solo fine per cui abbiamo presentato la legge; e coloro che l'approveranno possono essere certi di non approvare un'imposta. (*Benissimo!*)

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

Sulla votazione dell'articolo 1° hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Ambrosoli, Costa, Scalini, Gavazzi, Suardi Gianforte, Beltrami Luca, Rubini, Roncalli, Di Broglio, Di Trabia, Curioni, Ponti, De Bernardis, Tiepolo, e Colombo.

Sono presenti coloro, che hanno chiesto la votazione nominale?

(*I segretari verificano la presenza dei firmatari della domanda di votazione nominale*).

Si procederà dunque alla votazione nominale sull'articolo 1°.

Coloro che l'approvano risponderanno *sì*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Prego di rispondere a voce alta, perchè i segretari possano adempiere al loro ufficio.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adamoli — Aggio — Aguglia — Amadei — Andolfato — Antonelli — Arbib.

Baccelli — Barzilai — Basini — Beltrani Giovanni — Bertollo — Bettolo — Bianchi Leonardo — Bonacci — Bonacossa — Borruso — Boselli — Bracci — Brin — Brunialti — Bufardecì.

Cadolini — Cafiero — Calvi — Canegallo — Cao-Pinna — Capilongo — Capoduro — Carcano — Careni — Casana — Castoldi — Catapano — Cavalieri — Cavallini — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Chiapusso — Cianciolo — Cirmeni — Clementini — Coeco-Ortu — Colajanni Federico — Colarusso — Colosimo — Comin — Compagna — Coppino — Costantini — Cucchi.

Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Giudice — Del Balzo — De Luca Paolo — Delvecchio — De Novellis — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Di Marzo — Di Sant'Onofrio.

Elia — Episcopo.

Facta — Faggiuoli — Faldella — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Napoleone — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Galeazzi — Galli Roberto — Gallotti — Gamba — Gasco — Genala — Ghigi — Gianalio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — Le Vaccara — Lazzaro — Leali — Lojodice — Lorenzini — Lucca Salvatore — Lucchini — Luciani — Luporini — Luzzatto Attilio.

Manfredi — Marazzi Fortunato — Marcora — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Masi — Maury — Mazzino — Meardi — Mecacci — Mel — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagna — Monticelli — Mordini — Morin — Murmura — Mussi.

Narducci — Nasi — Nicastro — Niccolini — Nigra — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Palamenghi-Crispi — Panizza — Papa — Parpaglia — Pasquali — Pelloux — Petronio — Peyrot — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Placido — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Quarena — Quartieri.

Rava — Rinaldi — Rizzetti — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggieri Ernesto.

Sacconi — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serena — Simeoni — Simonetti Luigi — Sineo — Solinas Apostoli — Sonnino Sidney — Stelluti-Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Toaldi — Tondi — Torlonia — Tornielli — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vastarini-Cresi — Vendramini — Villa — Vitale — Vizioli.

Wollemborg.

Zeppa.

Rispondono no:

Ambrosoli.

Badaloni — Beltrami Luca — Bonin — Branca.

Cambray-Digny — Celli — Chiaradia — Colombo — Colpi — Comandini — Costa — Cremonesi — Curioni.

De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Martino — De Zerbi — Di Belgioioso — Di Broglio — Diligenti — Di Trabia.

Fani — Ferraris Maggiorino.

Gavazzi — Guelpa.

Levi Ulderico — Lucifero.

Mariotti — Miniscalchi.

Pansini — Piovene — Pompilj — Ponti — Prinetti.

Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rubini.

Scalini — Silvani — Socci — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Testasecca — Tiepolo — Torelli.

Valle Angelo — Vendemini

Si astengono:

Berio.

Randaccio.

Sono in congedo:

Agnetti.

Bastogi Michelangelo — Bianchi Emilio.

Caetani Onorato — Campus-Serra — Capruzzi — Chironi — Civelli — Clemente.

De Riseis Luigi — Di San Donato — Di San Giuliano — Donati.

Farina Nicola.

Gianturco — Grippo — Grossi.

Marazio Annibale — Mazziotti.

Pais-Serra — Pandolfi-Guttadauro — Pellegrini — Petrini — Pignatelli.

Rossi Luigi.

Salandra — Silvestri — Spirito.

Tozzi — Tozzoli.

Visocchi.

Zucconi.

Sono ammalati:

Marzotto.

Papadopoli.

Presidente. Comunico il risultamento della votazione nominale:

Presenti 269

Maggioranza 135

Risposero sì 218

Risposero no 49

Astenuti 2

(La Camera approva).

Procediamo dunque all'articolo 2° che ri-leggo:

« A datare dal 22 febbraio 1893 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione sarà concessa nella misura indicata nell'annessa tabella B, che fa parte integrante della presente legge. »

Grimaldi, *ministro del tesoro*. Come ho dichiarato testè, non posso accettare l'emendamento Rubini. Anzi mi pare che egli stesso l'abbia ritirato, essendo una conseguenza dell'emendamento da lui proposto all'articolo 1° e ritirato.

Voce. L'ha già ritirato.

Presidente. Va bene.

Pongo senz'altro a partito quest'articolo.

(È approvato).

« Art. 3. I prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero, e per i quali la somma da restituire è stabilita in misura fissa dalla annessa tabella, quando contengano glucosio aggiunto ad altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione soltanto per la quantità di zucchero, che realmente contengono, accertata mediante analisi chimica. »

(È approvato).

« Art. 4. Sono confermate le disposizioni della legge del 30 giugno 1890, n. 6916 (Serie 3^a), riguardanti il regime doganale del riso. »

Su questo articolo sono iscritti parecchi oratori. (*Vivi rumori*).

Di più la Camera ha sott'occhio il seguente emendamento dell'onorevole Randanini ed altri deputati:

« Art. 4. L'esperimento del reggimento doganale del riso, ordinato dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1890, n. 6916, è prorogato per altri due anni dalla data della presente legge. »

« Randaccio, Pinchia, Gabba, Mazzino, Cavalieri, Gavazzi, Beltrami, Gallavresi, Prinetti, Ponti, Comandini, Tiepolo, Treves, Colombo, Merlani, Lochis. »

Primo iscritto a parlare sull'articolo 4 è l'onorevole Calvi.

Calvi. Io faccio una dichiarazione che certo piacerà alla Camera.

Per conto mio ed anche a nome dei colleghi Cavallini ed altri, che sono iscritti a parlare su questo articolo 4, dichiaro che, sempre quando l'onorevole Randaccio intendesse di ritirare l'emendamento da lui e da

altri onorevoli deputati presentato, nessuno di noi prenderà più a parlare.

Voci. Parli l'onorevole Randaccio.

Presidente. Lei parla anche a nome dell'onorevole Faldella che è pure iscritto per parlare sull'articolo?

Calvi. A nome di tutti.

Randaccio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Randaccio. Comprendo benissimo che non è il momento di fare un discorso, e la mia proposta essendo, d'altra parte, chiarissima, io mi limito a chiedere all'onorevole ministro delle finanze se accetta, o no, la modificazione dell'articolo 4, proposta da me e da altri colleghi.

Presidente. Onorevole ministro...

Grimaldi, *ministro delle finanze*. Rispondendo all'invito dell'onorevole Randaccio, dichiaro di non poter accettare la sua modificazione; perchè esprime un concetto diametralmente opposto a quello dell'articolo 4. (*Si ride*).

Randaccio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Randaccio. Udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, dichiariamo di ritirare l'emendamento. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Pongo, dunque, a partito l'articolo 4 del disegno ministeriale, che suona così:

« Sono confermate le disposizioni della legge del 30 giugno 1890, n. 6916 (Serie 3^a), riguardanti il regime doganale del riso. »

(È approvato).

Procederemo, più tardi, alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per la proroga dall'esercizio provvisorio per i bilanci non ancora approvati.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga a tutto febbraio 1893 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93 non approvati dal Parlamento entro il 31 dicembre 1892.

L'onorevole ministro delle finanze accetta il testo della Commissione?

Grimaldi, *ministro delle finanze*. Essendo il testo della Commissione concordato con me,

accetto che si apra la discussione sopra il disegno di legge da me presentato.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 110-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi alcun oratore iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto febbraio 1893, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93 non approvati dal Parlamento entro il 31 dicembre 1892; e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazioni e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione. »

(È approvato).

« Art. 2. Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito Decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento. »

(È approvato).

« Art. 3. Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi agli indicati stati di previsione, nonchè nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Grimaldi, ministro delle finanze. Io ho concordato con la Giunta generale del bilancio la formola contenuta nell'articolo 3, testè letto dal nostro presidente. Mi preme chiarirne nettamente il significato, e sono sicuro che la Giunta consentirà a questa dichiarazione, che io faccio.

Tutte le riserve contenute in questo articolo debbono riguardare esclusivamente gli stati di previsione, che ancora non furono approvati dal Parlamento, e che non lo saranno al 31 dicembre di quest'anno. Queste riserve quindi non possono toccare affatto i bilanci, che approvati dalla Camera e dal Senato, diventeranno leggi dello Stato, prima della fine di questo mese.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Boselli, relatore. L'interpretazione che la Giunta del bilancio dà a quest'articolo, è conforme a quella espressa dall'onorevole ministro.

Gli organici di cui si parla nell'articolo stesso si riferiscono solo a quei Ministeri i di cui bilanci non saranno approvati al 31 dicembre. Ciò che si riferisce alle pensioni è riservato per tutti i Ministeri.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito questo articolo 3.

(È approvato).

Ora si dovrebbero votare a scrutinio segreto i tre disegni di legge approvati per alzata e seduta. Ma, siccome oggi è l'ultimo giorno in cui la Camera tiene seduta, desidererei che si facesse un'eccezione al regolamento, come si è fatta ieri, e si esaurisse l'ordine del giorno, per votare tutti insieme i disegni di legge, che saranno approvati per alzata e seduta.

Voci. Sì! sì!

Cucchi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi. Avendo udito dall'onorevole nostro presidente che questo è l'ultimo giorno in cui la Camera tiene seduta, propongo che la Camera stessa si proroghi al 1° febbraio prossimo. (*Ooh! — Rumori.*)

Presidente. Attenda a fare la sua proposta che la Camera deliberi se intenda votare a scrutinio segreto un numero di disegni di legge superiore a quello consentito dal regolamento.

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vastarini-Cresi. C'è un disegno di legge di natura urgente e che bisognerebbe votare prima che la Camera si sciogliesse, quello della spesa straordinaria per la ricostruzione e sistemazione dei locali di Castelcapuano in Napoli. (*Interruzioni*).

Presidente. Ma, scusi, non ha inteso quello che ho detto poco fa? Se fosse stato attento, avrebbe udito che si trattava appunto di fare un'eccezione al regolamento per votare altri disegni di legge, fra cui c'è quello da Lei accennato. (*Si ride*). Delle vacanze parleremo dopo.

Discussione del disegno di legge per la sistemazione di Castelcapuano.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire duecentomila per la ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano in Napoli.

Si legga il disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge: (V. Stampato n. 100-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire duecentomila (200,000) per i lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano in Napoli. »

(*È approvato*).

« Art. 2. La suddetta somma verrà iscritta in apposito capitolo col n. 24 bis nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con la denominazione: *Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano in Napoli*; e ripartita in tre esercizi, cioè lire centomila nell'esercizio finanziario 1892-93, cinquantamila nell'esercizio 1893-94, e cinquantamila nell'esercizio 1894-95. »

Colosimo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Colosimo, relatore. Una semplice dichiarazione a nome della Commissione; ed è che rimane fermo il concetto che questa somma

deve servire unicamente per la riduzione di Castelcapuano; come pure l'altro concetto che Napoli abbia diritto ad avere una sede di Tribunali conveniente e degna della sua importanza. Questo voleva dire perchè non passasse inavvertito il voto di tutti i deputati di Napoli e, credo, di tutta Italia. (*Bravo!*)

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

Procederemo poi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo alla navigazione sul lago di Garda.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della concessione del servizio di navigazione sul lago di Garda.

Do lettura dell'articolo unico della Commissione:

« È approvata l'annessa Convenzione stipulata in Roma, il 17 dicembre 1892, fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor cav. Cesare Mangili quale proprietario della ditta Innocente Mangili di Milano, per la concessione del servizio di navigazione con piroscafi sul lago di Garda. »

Nicolosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nicolosi. Se mi fossi trovato presente alla votazione nominale... (*Vivi rumori*).

Presidente. Ma questo non ha a che fare col disegno di legge!

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per estendere ad altri volontari le disposizioni della legge 28 giugno 1885.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, se lo accetta con le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Giolitti, *presidente del Consiglio*. Accetto il disegno di legge della Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Quartieri, *segretario*, legge:

« *Articolo unico*. Le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3182, serie 3^a, sono applicabili anche a coloro che giustificheranno alla Corte dei conti:

a) di essere sbarcati a Talamone dalle navi *Lombardo* e *Piemonte* o dalla *Tartana* che, partita da Livorno, doveva unirsi nel canale di Piombino alle dette navi.

b) di essersi presentati in quel porto per venire imbarcati;

c) di avere dopo preso parte alla Campagna del 1860 sia nei volontari, nell'esercito, o nell'armata. »

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, si passerà fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Proroga delle tornate della Camera.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Mi rincresce di non poter accettare completamente la proposta, che ha fatto l'onorevole Cucchi, perchè la Camera si aggiorni fino al 1° febbraio.

Credo che, di fronte ai lavori importanti e gravi, che il Parlamento ha davanti a sè... (*Conversazioni*).

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio!

Trompeo. ed anche di fronte ai precedenti, quest'aggiornamento di circa 40 giorni, sia eccessivo. Quindi proporrei che la Camera si aggiornasse al 23 gennaio; così avremmo un mese intero di vacanze.

Voci. Al 25.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Propongo che la Camera si aggiorni fino al 25. (*Bravo! Bene!*)

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Non ho difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole Calvi. (*Bravo!*)

Cucchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi. Accetto anch'io la proposta dell'onorevole Calvi.

Presidente. Essendosi messi d'accordo tutti i proponenti, e non essendovi alcuna obiezione, resta inteso che la Camera si radunerà il 25 gennaio.

Auguro a tutti i miei carissimi colleghi felice il nuovo anno! (*Applausi generali*).

Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza a dar corso alle relazioni, che durante le vacanze saranno presentate, affinché possano essere iscritte nell'ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, resta così stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Si faccia la chiama.

Di Sant'Onofrio, *segretario*, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aggio — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli.

Badaloni — Baccelli — Barzilai — Basini — Beltrami Luca — Beltrani Giovanni — Berio — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borruso — Boselli — Bracci — Branca — Brin — Brunialti.

Cadolini — Cafiero — Calvi — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capilongo — Capoduro — Carcano — Careni — Castoldi — Castorina — Catapano — Cavalieri — Cavallini — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Cianciolo — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colarusso — Colombo — Colpi — Comandini — Comin — Compans — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Balzo — De Luca Paolo — Delvecchio — De Martino — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di Sant'Onofrio.

Elia — Episcopo — Ercole.

Faggioli — Faldella — Fani — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galeazzi — Galli Roberto — Gallotti — Gamba — Gasco — Genala — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Graziadio — Grimaldi — Guj.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Leali — Lojodice — Lorenzini — Lucca Salvatore — Lucchini — Luciani — Luporini.

Manfredi — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Masi — Maury — Meardi — Mecacci — Mel — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morin — Mussi.

Narducci — Nasi — Nicastro — Niccolini — Nicolosi — Nigra — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Panizza — Pansini Papa — Parpaglia — Pasquali — Pelloux — Petronio — Peyrot — Picardi — Piccaroli — Pierotti — Pinchia — Piovene — Placido — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pompilj — Pottino — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Quarena — Quartieri.

Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggeri Ernesto.

Sacconi — Sanguinetti — Sani Giacomo — Scaglione — Scaramella-Manetti — Serena — Silvani — Simonetti Luigi — Sineo — Soggi — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Tornielli — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Vastarini-Cresi — Vendramini — Villa — Vitale — Vizioli.

Zeppa.

Si astiene:

Randaccio.

Sono in congedo:

Agnetti.

Bastogi Michelangelo — Bianchi Emilio.

Caetani Onorato — Campus-Serra — Capruzzi — Chironi — Civelli — Clemente.

De Riseis Luigi — Di San Donato — Di San Giuliano — Donati.

Farina Nicola.

Gianturco — Grippo — Grossi.

Marazio Annibale — Mazziotti.

Pais-Serra — Pandolfi-Guttadauro — Pellegrini — Petrini — Pignatelli.

Rossi Luigi.

Salandra — Silvestri — Spirito.

Tozzi — Tozzoli.

Visocchi.

Zucconi.

Sono ammalati:

Marzotto.

Papadopoli.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4725 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	204
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio Decreto 21 novembre 1892 per modificazioni al regime doganale degli zuccheri e provvedimenti relativi agli zuccheri ed al riso.

Presenti	235
Votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	189
Voti contrari	45
Astenuti	1

(La Camera approva).

Proroga a tutto febbraio 1893 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93 non approvati dal Parlamento entro il 31 dicembre 1892.

Presenti e votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	191
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Spesa straordinaria per la costruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano in Napoli:

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	193
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Concessione del servizio di navigazione sul lago di Garda:

Presenti e votanti	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	200
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885:

Presenti e votanti	239
Maggioranza	120
Voti favorevoli	196
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Comunicazione d'interpellanza.

Presidente. Comunico la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Suardo Gianforte.

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio circa i provvedimenti per combattere la pellagra, in base ai quali sarà determinato il maggior stanziamento pel prossimo esercizio, come nell'ordine del giorno recentemente votato dalla Camera. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare questa interpellanza all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Sarà mia cura di comunicarla al mio collega.

La seduta termina alle 7.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.
